

DLXXXII.

1ª TORNATA DI GIOVEDÌ 12 GIUGNO 1913

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CARCANO.

INDICE.

	Pag.
Disegni di legge (Approvazione):	
Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale e istituzioni affini	26715
Autorizzazione della spesa di lire 85,486 a titolo di corrispettivo di migliorie portate sui fondi Bisocchi e Tortorello dall'Enfiteuta Luigi Pirandello, oltre gl'interessi e le spese di giudizio come da sentenza della Corte d'appello di Palermo, in data 18-28 dicembre 1908	26717
Riduzione delle feste civili	26717
Aggregazione all'ufficio delle ipoteche di Siena del comune di San Gimignano	26717
Convenzione con la Società edilizia Monte Echia di Napoli (Semen) per la sistemazione della pendice franata di Pizzofalcone	26725
Disegni di legge (Discussione):	
Provvedimenti per combattere l'alcoolismo (Approvato dal Senato) 26695	
BELTRAMI	26700
BUCCELLI	26708
CABRINI	26711
COTTAFAVI	26711
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	26700 26704-706-708-709-11
MOLINA, <i>relatore</i>	26695, 26707
NEGRI DE SALVI	26699
PIERACCINI	26707-10
PRESIDENTE	26700-704
ROSADI	26708
TURATI	26703
Provvedimenti relativi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai 26711	
COTTAFAVI, <i>relatore</i>	26712
Requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali 26712	
ABBIATE, <i>relatore</i>	26714
CABRINI	26712-14
NITTI, <i>ministro</i>	26714

Provvedimenti per riordinamento, l'esercizio e lo sviluppo dell'azienda termale demaniale di Santa Cesarea in provincia di Lecce		Pag. 26718
AGUGLIA		26724
CASCIANI		26721
CODACCI-PISANELLI		26719-23-24
FACTA, <i>ministro</i>		26722-23
PRESIDENTE		26721-23-24

Proposta di legge (Approvazione):

Distacco della frazione di Ponte dal comune di Paupisi e costituzione di essa in comune	26726
---	-------

La seduta comincia alle ore 10.

DEL BALZO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Provvedimenti per combattere l'alcoolismo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per combattere l'alcoolismo ».

Come la Camera ricorda, ieri è stata chiusa la discussione generale su questo disegno di legge. Deve però ancora parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

MOLINA, *relatore*. Onorevoli colleghi! Sebbene io abbia cercato di esprimere nella mia relazione con la maggiore possibile chiarezza i concetti che animarono la vostra Commissione nell'esame di questo disegno di legge e le ragioni che le suggerirono le modificazioni proposte, constato purtroppo che non sono stato compreso, e dopo i dotti, eloquenti ma, mi si consenta di dire, non eccessivamente pratici discorsi degli

onorevoli Bianchi Vincenzo, Ellero e Pieraccini, mi trovo nella strana condizione di un imputato reo di contraddizione tra i fatti e le parole.

Ora debbo rispondere per scagionarmi di queste accuse ed anche per difendere l'operato della Commissione.

Dirò assai brevemente ma quanto basti per dimostrare non esistere quel contrasto stridente tra la diagnosi e la cura che è stato denunziato dall'onorevole Pieraccini.

Ripeterò quindi molto rapidamente la diagnosi, perchè, senza giungere alla esagerazione di attribuire all'alcoolismo quasi tutti i mali che affliggono la nostra decadente umanità, non vi ha dubbio però che esso vada assumendo proporzioni progressivamente crescenti e tali da impensierire e da imporre provvedimenti che valgano a limitarne almeno i terribili suoi effetti.

Di questi parlarono ieri con tanta dottrina ed eloquenza gli onorevoli Bianchi Vincenzo, Ellero e Pierraccini, e in altra occasione l'onorevole Bianchi Leonardo in un suo mirabile discorso sull'argomento. Ed io, che non sono che un profano, mi limiterò a riassumere i punti sostanziali delle loro sapienti concioni, esaminando sommariamente le terribili conseguenze dell'alcoolismo nei suoi aspetti caratteristici, e cioè la degenerazione ereditaria, la pazzia per psicosi alcoolica, la delinquenza, la mortalità per alcoolismo cronico.

Appunto perchè sono un profano, e non potrei spiegarvelo con quella tecnica che sarebbe necessaria, io ricorrerò puramente e semplicemente alla statistica. E me ne danno larga messe gli atti del Congresso della Federazione antialcoolica italiana. Intorno alla degenerazione ereditaria quegli atti ci dicono che sino dai primi istanti della procreazione i concepiti da genitori beoni abituali nascono in condizioni di grave inferiorità in confronto degli altri esseri nati. E la statistica, frutto di osservazioni su ventimila parti per le quali si notarono: il peso dei neonati e quello dei successivi sviluppi, gli aborti e i nati morti, ci dà i seguenti risultati:

Sui pesi le seguenti medie:

	Femmine	Maschi
Figli di astemi alla nascita	grammi 3600	a 3870
Figli di bevitori moderati	» 3570	a 3780
Figli di bevitori	» 3470	a 3700
Figli da astemi a sette mesi	» 8430	a 9250

Femmine Maschi

Figli di bevitori moderati a sette mesi grammi 8290 a 9170
Figli di bevitori a sette mesi » 8250 a 8600

Sugli aborti:

Concepimento fra astinenti, aborti 1.07 per cento.

Concepimento fra bevitori moderati, aborti 5.26 per cento.

Concepimento fra bevitori di cui almeno uno dei coniugi alcoolizzati, aborti 7.11 per cento.

Nati morti:

Da genitori astinenti, nati morti 13.45 per cento.

Da genitori bevitori moderati, nati morti 23.17 per cento.

Da genitori bevitori di cui almeno uno dei coniugi alcoolizzati, nati morti 32.02 per cento.

Quanto alla pazzia per psicosi alcoolica abbiamo avuta una larga dimostrazione dalle statistiche che si trovano allegate alla relazione ministeriale. Ad ogni modo anche qui due sole cifre non saranno di troppo.

Ricoverati nei manicomi per psicosi alcoolica:

Nel 1890 erano 473 con una percentuale di 4.51;

Nel 1895 erano 780 con una percentuale di 5.93;

Nel 1900 erano 946 con una percentuale di 6.17;

Nel 1905 erano 1601 con una percentuale di 8.80;

Nel 1909 erano 3099 con una percentuale di 14.30.

V'ha un'opinione volgare la quale vorrebbe che genio e pazzia siano la stessa cosa. Ma se ciò è per lo meno dubbio, ed è ancora da dimostrarsi, non vi ha dubbio però che pazzia alcoolica e delinquenza si identifichino bene spesso e che la seconda conseguenza di sovente in ragione diretta della prima.

Sebbene qui le statistiche ci dicano ben poco perchè i reati giudicati generalmente si connotano a determinanti complesse, e perciò le statistiche giudiziarie difficilmente stabiliscono i rapporti di causa ad effetto fra l'alcoolismo e l'attività criminosa, tuttavia un elemento di prova impressionante ce la dà una inchiesta fatta presso i procuratori del Re dalla Lega popolare contro l'alcoolismo.

E cioè venne chiesto loro: Primo: Nell'esercizio delle sue funzioni ha ella notato

un'influenza dell'alcoolismo sulla frequenza dei reati? Secondo: Può stabilire questo rapporto con dati statistici? Terzo: Nota un aumento o una diminuzione dei reati in rapporto all'aumento e alla diffusione dell'alcoolismo? Quarto: Può citare qualche caso tipico di reato commesso sotto la influenza dell'alcool?

Or bene, al questionario venne risposto in vario modo e con criteri diversi; ma, nelle conclusioni, i procuratori del Re furono quasi tutti concordi nel riconoscere come eccitamento al delitto l'abuso specialmente dei liquori, e la tendenza a determinati reati dovuta a degenerazione alcoolica.

Finalmente abbiamo la mortalità, determinata dall'alcoolismo. Anche su questo non è necessario che io mi diffonda lungamente, perchè la relazione presentata dal Governo, con le sue statistiche, ci dimostra purtroppo che questa mortalità è gravissima. Così abbiamo:

Morti per alcoolismo cronico:

1887	N. 434
1890	» 485
1896	» 557
1905	» 837
1908	» 897

Ho voluto riassumere molto brevemente tutto ciò per dimostrare agli onorevoli Ellero, Pieraccini e Bianchi che concordo perfettamente nei loro giudizi severi circa i mali gravissimi provocati dall'alcoolismo. Ma io dissento profondamente da loro sul giudizio che danno circa le varie origini di questi mali, per cui accumulano nella stessa misura tutte le bevande che contengono alcool.

La vostra Commissione, onorevoli colleghi, è concorde in quest'opinione, poichè trova esagerato, ingiusto, oltre che inopportuno, il considerare, ad esempio, il vino sano e genuino altrettanto pernicioso quanto i liquori e tutte quelle bevande alcooliche che sono prodotte con l'aggiunta di sostanze aromatiche e coloranti. E questo giudizio è confortato dall'opinione dello stesso onorevole Leonardo Bianchi che, nel suo mirabile discorso già da me ricordato, ci dimostrò che il vino contenente soltanto alcool etilico, è almeno cinque volte meno pernicioso delle altre bevande alcooliche. E ce l'ha dimostrato la stessa relazione morale, pel primo esercizio, della Commissione provinciale di Udine contro l'alcoolismo; Commissione che è veramente bene-

merita e che ha fatto un lavoro ponderoso e benefico nella lotta contro l'alcoolismo che infierisce specialmente in quelle regioni.

Ciò premesso, domando: è giusto, è razionale accomunare in uniche disposizioni restrittive tutte le bevande alcooliche, vale a dire, le distillate e le fermentate, che benissimo ieri distingueva l'onorevole Pieraccini?

La birra, per esempio, contiene l'un per cento d'alcool, e solo quella destinata alla esportazione deve contenerne il due per cento per la sua conservazione.

Il vino (tolto il vino da taglio che nessuno beve, perchè si prende solamente per tagliare altri vini leggeri creandone tipi nuovi)...

COTTAFVI. Per metterci dell'acqua! (ilarità).

MOLINA, relatore. Anche per metterci dell'acqua!

È possibile accomunare nella stessa disposizione tutte queste bevande, e credere che esse possano produrre gli stessi perniciosi effetti?

L'onorevole Ellero, convenendo meco sui minori pericoli presentati dal vino, lo disse pernicioso per gli intemperanti. E sta bene, siamo d'accordo. Ma io vi posso osservare che, per intemperanza, si può morire anche d'indigestione; e non si potrà, per questo, venirci a dire che il pane e le fettucine al sugo siano perniciose alla salute umana. (Si ride).

D'altra parte, a sostegno della nostra tesi, si impongono altre considerazioni più gravi e che interessano la economia nazionale.

La Camera si è occupata delle gravi condizioni della viticoltura, ed anche oggi abbiamo all'ordine del giorno un disegno di legge intorno ai mezzi più adatti per combattere la fillossera e per dare gratuitamente i legni di viti americane per ricostituire i vigneti. Si tratta, come vedete, di mezzi atti a rinvigorire questa coltura; e adesso la verremo a combattere, bandendo l'uso del vino presso le popolazioni?!...

La mia non è un'esagerazione, quando voi nelle misure restrittive colpite nello stesso modo il vino, i liquori, e qualunque altra bevanda alcoolica.

Tale misura ingiusta ed assoluta tornerrebbe di grave danno alla nostra economia nazionale. Lo disse più volte il presidente del Consiglio; lo disse l'onorevole Nitti, con parole convincenti alcuni giorni or sono, discutendosi il bilancio di agricoltura, in-

dustria e commercio; lo dicono tutti; lo dicono le statistiche; lo ha detto l'onorevole Luzzatti in un mirabile discorso pronunziato a Bari, alcuni anni or sono, in cui consigliava gli italiani a bere ciascuno mezzo litro di vino di più al giorno.

LIZZATTI. Ma hanno oltrepassato quella misura. Ne bevono altro che mezzo-litro! (*Si ride*).

MOLINA, *relatore*. Ad ogni modo, onorevoli colleghi, l'onorevole Pieraccini, alla cui cortesia di forma esprimo la mia sincera gratitudine, perchè mi aspettavo attacchi più feroci di quelli che nella sua mitezza ha ereditato di fare, ha ieri usata questa frase: « voi con le modificazioni che portate al disegno di legge fate una politica di classe » e volendo spiegare il suo pensiero aggiungeva, « una politica di classe padronale, cioè della classe produttrice di vino ».

Ora invece quella a cui tendono le nostre proposte è precisamente una politica di classe proletaria e ve lo dimostro, perchè la cultura in Italia è una gran parte della ricchezza nazionale, una ricchezza specialmente della piccola proprietà, di quella piccola proprietà che coltiva così largamente i vigneti, di quella piccola proprietà per la quale ci stiamo tanto e giustamente intenerendo specialmente nel Piemonte e nel Veneto. Ma le nostre proposte sono anche e soprattutto nell'interesse dei lavoratori...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, tenga conto delle condizioni della Camera.

MOLINA, *relatore*. Abbia pazienza, me ne hanno dette di tutti i colori (*ilarità*). Permetta che io difenda l'opera della Commissione!

La nostra adunque è una politica di classe lavoratrice. Infatti da uno studio diligente e coscienzioso fatto dal collega Maury, che mi ha fornito dei dati preziosi, risulta che in Italia su cento di produzione agraria, abbiamo nelle Puglie 34 per la vite, in Liguria 33, in Piemonte 24, nella Sicilia 24, nel Lazio 24, in Toscana 16 e tralascio le cifre minori. Ora questo 34 per cento significa che il 34 per cento della ricchezza pugliese consiste nella cultura della vite. E siccome il prezzo della mano d'opera nella cultura della vite è perfettamente il doppio di quello che si richiede per qualsiasi altra cultura, significa che il 68 per cento delle somme che si spendono nelle Puglie in coltivazioni agrarie, vanno per la mano d'opera adibita alla cultura della vite.

Quando si consideri che vi sono terreni

vastissimi, regioni intere coltivate a vigneti, nei quali la scomparsa della vite, come purtroppo è accaduto per la fillossera, rappresenta la miseria assoluta perchè quivi non è possibile nessun'altra cultura, è facile immaginare di quali danni economici possono essere causa gli ostacoli a quella cultura e come intere popolazioni sarebbero costrette ad emigrare.

Ora merita davvero il disegno di legge concordato fra Governo e Commissione, le aspre critiche che ci vennero fatte dagli oratori che hanno parlato e per le quali l'onorevole Pieraccini è giunto alla stranissima conclusione, che il nostro disegno di legge sarebbe un provvedimento pro e non contro l'alcoolismo? Sono esagerazioni: non si potrà mai dire in buona fede che questo disegno di legge favorisca l'alcoolismo: si potrà alla peggio dire che è eccessivamente blando.

E d'altra parte questo disegno di legge merita forse gli attacchi opposti, che ci vengono dai commercianti di vino?

Strano accordo fra gli antialcoolisti e gli interessati alla vendita delle bevande alcoliche.

Ma, onorevoli colleghi, questo accordo così illogico è la miglior prova della bontà del nostro progetto, poichè sta a dimostrare come sia lontano da ogni esagerazione e nella giusta misura delle sue disposizioni contemperati equamente le alte finalità che il legislatore si propone con gli alti e legittimi interessi della economia nazionale. (*Interruzione del deputato Beltrami — Rumori*).

Io non entrerò nella discussione particolareggiata degli articoli (*Rumori — Commenti*). Se mi ascoltate un istante ancora sarò brevissimo. Mi riservo di fare delle osservazioni articolo per articolo (*Benissimo!*) e concludo. Credete davvero che le disposizioni legislative valgano a sanare le piaghe sociali? No; è la coltura, è la educazione, è una sana propaganda moralizzatrice, che ci potrà far raggiungere questo scopo.

Non sono le leggi che creano i costumi, i quali dalle leggi debbono essere disciplinati. (*Commenti*). Nessuna disposizione legislativa impedirà al beone di procurarsi, come che sia, da soddisfare il suo vizio inveterato. In generale le leggi restrittive che contrastano con la violenza alle abitudini diffuse, si risolvono per lo più in ingiuste ed inutili vessazioni a danno di chi meno se le merita.

Questo disegno di legge inizia in forma

razionale, e, lo ammetto, molto blanda, una grave lotta che deve essere condotta con abilità ed a gradi.

All'opera educatrice della scuola, dell'officina, della caserma, del tempio, il preparare il terreno per nuove conquiste morali, il diffondere nelle masse l'avversione per quelle prave abitudini, che ottundono l'intelletto, infauchiscono il corpo e abbruttiscono lo spirito.

Allora nuova opera legislativa potrà efficacemente compiere quella da noi iniziata, e coronare nobilmente e degnamente l'azione di risanamento fisico e morale del nostro popolo, che non è monopolio di nessun partito, ma che sta a noi tutti sinceramente a cuore (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

CAPO I.

DELLA VENDITA AL MINUTO E DEL CONSUMO DI BEVANDE ALCOOLICHE NEI PUBBLICI ESERCIZI.

Art. 1.

« È vietata, senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita al minuto nei pubblici esercizi, nei circoli e nelle cooperative di consumo, delle bevande alcoliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume, ancorchè l'eserciente sia munito della licenza d'esercizio di cui all'articolo 50 della legge di pubblica sicurezza.

« Tale disposizione è applicabile anche ai venditori ambulanti di cui all'art. 72 della legge di pubblica sicurezza.

« L'autorizzazione non deve essere concessa alle cantine delle caserme, agli spacci ambulanti nei campi militari di manovre, agli spacci di cibi e bevande degli stabilimenti di ricovero, di lavoro e di pena dipendenti dalle pubbliche amministrazioni ed infine agli esercizi previsti dall'art. 59 della legge di pubblica sicurezza ».

A questo articolo l'onorevole Negri de Salvi ha presentato il seguente emendamento:

« Nel comma terzo sopprimere le parole: alle cantine delle caserme, agli spacci ambulanti nei campi militari di manovre ».

Ha facoltà di svolgerlo.

NEGRI DE SALVI. L'articolo 1 stabilisce che la vendita delle bevande alcoliche è proibita, salvo autorizzazione del prefetto, e che questa autorizzazione non

può mai venire accordata alle cantine delle caserme ed agli spacci ambulanti dei campi militari di manovra.

Io domando: da chi verrà applicata questa disposizione, a chi ne spetterà la vigilanza?

A me sembra che tale disposizione o sarà illusoria o si risolverà in una ingerenza indebita dell'autorità civile sull'autorità militare.

Dico ingerenza indebita, perchè non necessaria, essendo la materia già disciplinata dai regolamenti militari. I comandanti di corpo, gli ufficiali di settimana, e soprattutto i medici militari, hanno la continua e severa vigilanza di tutte le bevande e di tutti i cibi che si vendono nelle cantine e nei campi militari di manovra, tanto vero che nelle cantine è affissa sempre la tabella dei cibi e delle bevande di cui è lecita la vendita. Il comandante del corpo può, se lo crede, in seguito a consigli dei medici militari, proibire l'uso delle bevande alcoliche.

I casi di ubriachezza (i rari casi di ubriachezza, perchè se facciamo il confronto dei nostri soldati con i militari degli altri eserciti dobbiamo constatare che in materia di frugalità e di disciplina i nostri soldati hanno il primato) (*Vive approvazioni*), i rari casi di ubriachezza avvengono fuori della caserma: trovo quindi provvida ed approvo la disposizione della legge che stabilisce che gli spacci di qualunque genere siano lontani dalle caserme.

Debbo fare anche un'altra considerazione. La legge parla di casi eccezionali; esse vi sono casi eccezionali in cui può essere concesso l'uso moderato, non l'abuso, intendiamoci bene, delle bevande alcoliche, è appunto nelle cantine e nei campi di manovra.

Supponete, onorevoli colleghi, un atterramento delle truppe alpine in montagna, in mezzo alla neve, ed anche senza neve; dopo una notte rigida, piovosa, i soldati si raccolgono attorno a grandi fuochi per riscaldare le membra irrigidite e per asciugare le umide vesti. Cosa volete offrire loro? Dei brodi, degli infusi caldi, del caffè e latte? Ma non siamo mica nè al caffè Aragno, nè al Faraglia?

Nelle nostre gelide caserme del settentrione, perchè da noi le caserme non sono riscaldate, diversamente dagli altri paesi, d'inverno, non solo le reclute del Mezzogiorno, ma anche i nostri contadini della Lombardia, del Piemonte e del Veneto, av-

vezzi durante le ore di riposo ai dolci tepori delle stalle, soffrono il freddo, ed è naturale che poche gocce di acquavite confortino il loro stomaco!

Non vorrei che queste mie parole fossero male interpretate, e che avessero a scandalizzare quegli insigni maestri di igiene e di educazione sociale che siedono nella Camera; ma dico soltanto che, fino ad ora, l'igiene delle truppe è stata severamente ed efficacemente protetta dalle autorità militari e dai nostri egregi medici militari, e credo che ad essi non debba essere sottratta questa disciplina. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Dubito che vi sia un equivoco. Io credo, onorevole Negri de Salvi, che qui si voglia dire che l'autorizzazione in questo caso non è richiesta.

MOLINA, *relatore*. No, no. È come divieto, perchè qui si parla anche dei ricoveri.

PRESIDENTE. Favorisca l'onorevole presidente del Consiglio di risolvere il mio dubbio.

TURATI. Chiedo di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Risponderò addirittura all'onorevole Negri de Salvi, se l'onorevole Turati me lo consente.

Credo accettabile l'emendamento dell'onorevole Negri de Salvi, perchè non è possibile che l'autorità di pubblica sicurezza entri nelle caserme a fare verifiche; quindi non avrei difficoltà a sopprimere questo inciso, perchè possiamo essere sicuri che il medico militare, che è molto più interessato a mantenere la salute dei soldati, vi penserà meglio di qualunque altra autorità estranea al reggimento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Sta bene! Questa dunque è una questione decisa.

Spetta ora di parlare all'onorevole Beltrami.

BELTRAMI. Siamo dunque perfettamente d'accordo che si deve distinguere l'uso dall'abuso del vino e dell'acool; e soprattutto si deve distinguere tra vino ed alchool.

Sarebbe inutile che io avessi ieri stesso scritto al Governo richiamando, come richiamo tuttora, la sua attenzione sulla grandinata che ha colpito una zona estesissima del Lago Maggiore al di sopra di Stresa; come sarebbe inutile che l'onorevole Montemartini avesse presentato alla Camera un disegno di legge per i Consorzi contro la grandine; sarebbe inutile che, ad Alessandria ed Acqui, l'Associazione dei piccoli proprietari, della quale mi onoro di essere il

presidente, avesse tenuto dei convegni tra gli enti di quella regione per escogitare i mezzi coi quali combattere la fillossera e che il Governo, facendo buon viso ai nostri voti, avesse presentato un disegno di legge in proposito. Se la guerra all'alcoolismo dovesse significare soppressione intiera e completa dell'uso dei vini e liquori, sarebbe perfettamente inutile che noi ci preoccupassimo di venire in aiuto dei viticoltori.

Io faccio un'altra questione; richiamo cioè l'attenzione del Governo sul disegno di legge presentato dall'onorevole Carlo Ferraris dal titolo: « Modificazioni alla legge contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini », annunziato il 25 febbraio e letto l'11 marzo 1911, svolto e preso in considerazione il 17 marzo successivo; e dirò che mi consta questo, che avendo il Governo proposto di presentare un altro schema di legge, i lavori sono rimasti completamente arenati. Il mio pensiero è che dobbiamo preoccuparci soprattutto della sofisticazione dei vini e dei liquori (*Benissimo!*) perchè, del resto, un buon bicchiere di vino per quanto io sia quasi astemio...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma se fosse un bicchiere solo!... (*ilarità vivissima*).

BELTRAMI. ...od un bicchierino d'acquavite poco nocumento possono arrecare all'organismo umano. Il mio pensiero, dunque, è questo: il Governo deve richiamare tutta la sua attenzione per togliere dal commercio i generi sofisticati. Attualmente si mettono, con leggi fiscali, i proprietari dei vigneti nella condizione di non poter trarre tutto il frutto dei loro prodotti: essi devono buttare via le vinacce, perchè se dovessero distillare l'acquavite, spenderebbero una somma molto superiore del valore che si ricaverebbe. E credete voi con questa tassa proibitiva della produzione dell'acquavite, di combattere l'alcoolismo? Tutt'altro perchè all'acquavite genuina si vengono sostituendo nel commercio altri generi adulterati.

Io, già ve lo dissi, non sono un bevitore, e niente più mi ripugna dell'individuo ubriaco ed alcoolizzato; ma ritengo che il rimedio migliore è quello di impedire soprattutto ed innanzitutto l'adulterazione e la sofisticazione dei vini e dei liquori.

Questo è il mio pensiero nei riguardi della questione attualmente dibattuta, ed ora entro senz'altro nell'articolo primo che è in discussione.

Qui l'onorevole Molina dovrà cambiare movimento alla propria testa (*Ilarità*). Egli ha continuato a fare segni di assentimento a quanto io dissi contro la sofisticazione dei vini; e su questo siamo d'accordo! Ma non sono d'accordo con lui quando nell'articolo primo ha introdotto accanto ai pubblici esercizi i circoli e le cooperative.

Richiamo su questo tutta l'attenzione dell'onorevole presidente del Consiglio e vedrà che dovrà darmi perfettamente ragione...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi pare difficile! (*Ilarità*).

BELTRAMI. Sono convinto che avrò miglior fortuna di ieri per le elezioni d'inverno (*Ilarità*).

In quest'articolo adunque io vedo un attentato ai circoli operai ed alle cooperative!

Voci. No, no!

BELTRAMI. Lasciate che ve ne dia la dimostrazione.

PRESIDENTE. Onorevole Beltrami, non raccolga le interruzioni.

BELTRAMI. Ripeto: lasciatemi dire, e vedrete che ho ragione.

Mi basterebbe ricordare tanto il recente Congresso dei circoli operai della Lombardia tenutosi in Milano, quanto quello non meno recente tenutosi dalla Federazione dei Circoli Operai del Lago Maggiore del Cusio e dell'Ossola tenutosi in Meina, al quale abbiamo fatto intervenire il dottor Dosi, un convinto sostenitore della propaganda antialcoolica, per la quale ha anzi fondato a Casale Corte Cerro, ov'egli è medico condotto, la benemerita Croce Rosa; ed abbiamo pure fatto intervenire l'avvocato Renzo Boccardo di Intra, rappresentante della Federazione italiana delle biblioteche popolari e dell'Unione italiana di educazione popolare.

Basterebbe il fatto di avere invitato ai loro congressi un antialcoolista convinto, come il dottor Dosi, ed un appassionato cultore dell'educazione popolare come l'avvocato Boccardo, per dimostrare che i Circoli operai non sono istituzioni da mettersi alla pari delle osterie...

Voci. No, no! Nessuno lo dice!

BELTRAMI. ... e di essere battezzati per circoli vinicoli...

Voci. Ma no! ma no!

BELTRAMI. Nell'accennato Congresso si è votato quest'ordine del giorno: « Il Congresso delibera di studiare ed attivare in seno alla Federazione dei circoli operai

un'opera pratica, graduale, ma seria e risoluta, di trasformazione per fare dei circoli stessi organi realmente educativi e ricreativi dei lavoratori e, anzichè centri favorevoli all'alcoolismo, sani ritrovi di sobrietà e di pratica lotta contro l'alcoolismo ». Quando, adunque, un Congresso di circoli operai, che si vorrebbero mettere alla pari delle osterie (*Proteste*) è arrivato a questo punto di educazione da fare intervenire il dottor Dosi e l'avvocato Boccardo a parlare contro l'alcoolismo ed a favore della coltura popolare, si dovrebbe trattarli ben diversamente del come vuole trattarli il relatore alla stregua delle osterie. (*Rumori*).

Voi protestate e rumoreggiate, ed a me fa piacere, perchè citerò i vostri rumori e le vostre proteste a difesa dei Circoli operai; ma così essendo, perchè volete, allora, introdurre a fianco degli esercizi pubblici i circoli e le cooperative?

È qui il nodo della questione, e l'onorevole presidente del Consiglio vedrà che dovrà darmi perfettamente ragione. (*Ilarità*).

Dovrà darmi ragione per questo; che attraverso la legge contro l'alcoolismo si tenta menomare la libertà (*Rumori - Proteste*) dei Circoli e delle cooperative (*Rumori*).

Io voglio dimostrare questo...

PRESIDENTE. Lo ha già dimostrato, onorevole Beltrami! (*Bene!*)

BELTRAMI. La ringrazio, onorevole Presidente, di avere lei già riconosciuto in quel poco che ho finora detto, il mio buon diritto di difendere i circoli e le cooperative.

Io intendo difendere i circoli e nelle cooperative il diritto di riunione e di associazione. Nella mia interruzione del primo giorno, in cui abbiamo impresa questa discussione, ho detto che, se volete estendere questo articolo della legge dai pubblici esercizi ai circoli ed alle cooperative, dovete estenderlo anche ai club ed ai ritrovi e convegni in genere dell'aristocrazia e della borghesia.

MOLINA, *relatore*. Sicuro!

BELTRAMI. Sicuro; a parole... ma non a fatti, perchè non è detto nel disegno di legge. (*Commenti vivacissimi*).

Una voce. È detto circoli, ma non operai.

BELTRAMI. Ebbene, la vostra è un'insidia. (*Commenti - Interruzioni*)

E ne dirò la ragione. Da qualche tempo si manifesta la tendenza, negli elementi locali reazionari, di perseguire i circoli operai, ed il guaio è che questa tendenza si è manifestata da quando noi abbiamo

cercato e cerchiamo di educare, istruire e moralizzare gli operai; da quando cerchiamo d'infondere in loro il dovere di fare opera di solidarietà col proletariato organizzato nelle Leghe di resistenza e nelle Camere del lavoro. Prima, quando erano abbandonati a sè stessi ed alle ubbriacature, ed erano anzi a noi ostili, non si perseguitavano, al contrario si sussidiavano, soprattutto in epoca di elezioni per ubriacare il popolo facendolo cieco strumento di lor signori.

Ho letto i memoriali coi quali si è fatta la richiesta di appaiare i circoli operai e le cooperative ai pubblici esercizi, richiesta che avete tradotta in modifiche alla legge e compresi tosto che la richiesta era ed è a scopo liberticida. (*Commenti — Proteste*).

Mentre noi coi circoli operai e colle cooperative vogliamo sottrarre i lavoratori alle bettole per educarli ed istruirli (*Commenti*) i signorotti del sito cercano di perseguitare dette istituzioni, ficcandovi il naso ora colla legge di pubblica sicurezza, ora con quella sul dazio consumo, o colle altre della tassa di ricchezza mobile, della tassa di esercizio e via dicendo. Di guisa che ad ogni momento i circoli operai sono molestati e offesi anche nelle loro libertà di riunione e di associazione per l'intervento dell'agente del dazio, di quello delle imposte, dei carabinieri, ecc. con mille ed un pretesti (*Commenti vivaci*).

Una voce È naturale!

BELTRAMI. Non è affatto naturale, è arbitrario.

PRESIDENTE. Onorevole Beltrami, la invito a concludere.

BELTRAMI. Onorevole Presidente, mi avvio alla conclusione; ma mi permetta di dire che bisogna riportarsi col pensiero ai piccoli paesi ove non vi è il controllo della opinione pubblica e della stampa (*Interruzioni — Commenti*) ed un circolo operaio, che domani può essere malviso per questione di idee politiche ed amministrative, di organizzazione politica ed economica, viene perseguitato dai reazionari del sito. I quali poi, se passasse l'attuale proposta, col pretesto di mandare ad ispezionare i vini e i liquori andrebbero ad ispezionare libri, registri, giornali, ecc. ed a fare comunque opera di intimidazione e prepotenza.

Un circolo operaio, che è un'associazione privata è nelle stesse condizioni delle nostre case private, ed io domando, onorevole Molina, se possiamo permettere che in casa no-

stra si venga a vedere quello che facciamo col pretesto di vedere quello che consumiamo. (*Interruzioni — Commenti*).

MOLINA, *relatore*. No! no!

BELTRAMI. Lo negate ora a voce, perchè ho io ora sventata l'insidia; ma l'articolo da voi proposto è proprio come io l'ho denunciato. Adunque io parifico i circoli operai e le cooperative alle nostre case e quindi combatto il vostro emendamento aggiuntivo all'articolo 1° del disegno di legge del Senato, perchè in esso si annida un attentato alle nostre istituzioni popolari. Ora non è la sede opportuna; ed ormai la Camera è moritura, per cui sarebbe inutile; ma colla nuova legislatura, se il corpo elettorale vorrà rimandarmi qui, tratterò a lungo tutta la complessa questione dei circoli operai e delle cooperative in rapporto alle leggi di pubblica sicurezza, del dazio consumo, della ricchezza mobile, della tassa di esercizio ed altro.

Ora mi basta denunciare il fatto che voi, onorevole Molina, vorreste dare un nuovo mezzo per perseguitare i circoli e le cooperative.

Ho finito (*Commenti*) e lei, onorevole presidente del Consiglio, scusi la mia giustificata vivacità. Lei, che ebbe l'alto onore, e questo glielo abbiamo sempre riconosciuto e glielo riconosciamo, di restituirci dal 1901 in avanti il diritto di riunione e di associazione, ci dia ora una risposta tranquillante che tale sacrosanto diritto non ci si intende ora togliere nè direttamente, nè indirettamente per vie oblique con una infinità di pretesti, come quello odierno dell'alcoolismo. Strano che i circoli non erano molestati in questo modo quando non erano altro che luoghi di ubbriacatura. Perchè con mille pretesti si vogliono perseguitare oggi che si sono avviati ai nuovi orizzonti della mutualità, della cooperazione e della organizzazione di classe?

PRESIDENTE. Ma concluda, onorevole Beltrami!...

BELTRAMI. Quando si tratta, onorevole Presidente, di difendere le pubbliche libertà, non si insiste mai abbastanza. Ed ora concludo augurandomi che l'onorevole presidente del Consiglio trovi modo di conciliare ciò che tende al fine di combattere l'alcoolismo, nel che siamo tutti d'accordo, coi sani principî della libertà di riunione e di associazione; per cui non si deve permettere, col pretesto, per esempio, di andare a vedere se i circoli e le

cooperative tengono dei liquori, di andare a vedere, molestare e reprimere la loro opera. (*Approvazioni all'estrema sinistra — Commenti e conversazioni sugli altri banchi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Turati propone di ripristinare all'articolo primo il testo approvato dal Senato.

Onorevoli Turati, ha facoltà di parlare, ma lo prego di essere breve.

TURATI. Io ho parecchie ragioni da aggiungere a quelle dette dall'onorevole Beltrami, e mi convinco sempre più che, malgrado il desiderio dell'onorevole Presidente, se non torniamo sulla via della logica e del buon senso, non concluderemo nulla, perchè non si concludono le cose contraddittorie e assurde. E allora finirete, in fatto, coll'attuare la mia proposta di sospensiva, che non accoglieste *in limine* di questa discussione; salvochè, onorevoli colleghi, la Camera non voglia prolungare di qualche settimana le sue sedute, o non rinunci a discutere gli altri disegni di legge, di cui alcuni veramente importanti, iscritti nell'ordine del giorno in seguito a questo, nel quale la Commissione introdusse quasi ad ogni articolo modificazioni al testo senatorio, modificazioni le quali noi intendiamo combattere ad una ad una. E cominciamo da quella introdotta nell'articolo 1°.

Dissi altra volta le ragioni per cui ritengo che sia incoerente e illiberale estendere le limitazioni progettate per gli spacci di carattere commerciale anche ai circoli e alle cooperative di consumo.

È perfettamente vero quello che diceva l'onorevole Beltrami, e la Camera mi deve credere, perchè io sono profondamente e da gran tempo convinto che si debba fare la guerra all'alcool, e farla sul serio. Io non sono nell'ordine d'idee della Commissione, che fa le grandi spampanate umanitarie, igieniche, moraliste e così via, per convincerci che l'alcool è un veleno terribile, e poi fa una legge che, se volesse essere sincera, dovrebbe intitolarsi: Provvedimenti a favore della produzione vinicola italiana, provvedimenti per la diffusione della sbornia in generale, purchè presa col vino sano, buono delle vostre vigne... (*Si ride — Commenti*).

Ma noi vogliamo farla davvero la lotta contro l'alcoolismo, e la vogliamo fare anche per mezzo dei circoli operai. Gli operai, e più ancora i contadini, vanno all'osteria: essi non hanno che due soddisfazioni nella vita, anzi tre... ma lasciamo andare: la chiesa, per chi ci crede, e il circolo. Essi

non possono andare alla biblioteca, non possono andare a teatro e, quando non hanno il circolo, si recano all'osteria.

È opportuno quindi costituire dei circoli, che a poco a poco si trasformino introducendovi un po' di mutuo soccorso, un po' di cooperazione; e, naturalmente, non si può fin dal primo giorno escludere il vino...

MOLINA, *relatore*. Si parla di liquori, non di vino...

TURATI. ...Dicevo che in questi circoli s'innesta qualche cosa di educativo. O c'è qualche persona intelligente in paese, o vengono propagandisti mandati dalla Camera del lavoro o da qualche altro istituto come, nel milanese, la Società Umanitaria; cura e si sviluppa la cooperativa di consumo, vi si tengono delle conferenze di propaganda, si impianta una modesta biblioteca popolare, vi si porta un po' di proiezioni e di cinematografo, e a poco a poco il libro vince il litro, o per lo meno lo tiene in rispetto. È proprio la lotta del libro contro il litro: non è che una consonante da modificare. Ma, naturalmente, questi circoli incontrano in generale l'ostilità di tutti gli elementi reazionari. Ed è naturale: vi sono evidenti ragioni economiche. È naturale che il prete difenda la propria azienda; e tutto ciò che crea una fonte, sia pure modesta, di luce e di vita all'infuori del sillabo e del rito, tutto ciò che parla al cuore e all'intelligenza e che può sostituirsi al concetto religioso, alle prediche, ecc., è naturale che a lui sembri una concorrenza sleale. Quindi, ostilità da parte dell'elemento ecclesiastico, e per conseguenza anche dei credenti, delle donne, e così via.

Tutto ciò si spiega col materialismo economico, e non fa torto a nessuno. Per analogo motivo è naturale che i proprietari, specialmente i campagnoli, gli agrari, i meno colti, i meno moderni, paventino tutto ciò che può significare un principio di organizzazione operaia, di coalizione, una possibile lega futura; e anche coloro che vogliono parere più liberali, di solito fanno questo ragionamento: Io sono (dicono) favorevolissimo all'organizzazione operaia; ma non nel mio sito, per delle ragioni speciali. Ognuno ha nel suo sito delle ragioni speciali. (*ilarità*).

Per tutti questi motivi dunque, è difficile mantenere in piedi e migliorare questi circoli. L'avversione degli elementi più grossi ed influenti del borgo (spesso l'esercente è anche sindaco, o almeno assessore) fa sì che essi siano perseguitati spesso e volentieri.

Se voi date agli interessati un minimo pretesto legale per molestarli, se rendete possibile che, perchè si possa sospettare che qualcuno in un circolo abbia bevuto un bicchierino di rhum, venga messo in contravvenzione il circolo, voi fornite agli esercenti, ai proprietari, ai fittabili, ai preti, a tutti i nemici della organizzazione lavoratrice, dei mezzi di persecuzione legali che servono magnificamente allo scopo.

Onorevole Molina, ella mi dice che si fa lo stesso al circolo della caccia; ma questo sa benissimo che non è vero...

MOLINA, *relatore*. Si dovrebbe fare lo stesso anche per quello...

TURATI. Sì, ma è naturale che i carabinieri non piombino con uguale frequenza nei postriboli di lusso, nelle bische di lusso, quanto in quelle della povera gente!

Voci. Si fanno pure delle sorprese!

TURATI. E sono appunto sorprese, e fanno gran chiasso perchè avvengono di rado! (*Commenti*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (*Con forza*). Non dica questo!... L'ordine è lo stesso per tutti!... Io non ammetto che si facciano di queste insinuazioni!...

TURATI. Ma io non ho nessuna intenzione di far insinuazioni. Ella sa che ho l'abitudine di dir sempre chiaro il mio pensiero.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. ...Insinuazioni gratuite belle e buone, che non hanno alcuna giustificazione, e che io respingo completamente! Le parole sono quelle che sono; e lei è persona troppo ragionevole per non capirne la portata! (*Approvazioni*).

TURATI. E lei è persona troppo ragionevole per volere alle mie parole, — quando anche io avessi usato un'espressione meno esatta e felice, poichè non ho l'abitudine di scrivere i miei discorsi, — attribuire un significato diverso da quello che io ho voluto dar loro, e che viene ad esse dall'assieme e dai fini del mio discorso. Io non ho detto niente affatto chesifacciano a disegno delle parzialità, e molto meno che per di lei ordine o consenso l'autorità accordi a chicchessia immunità e favori illegali ed immorali; ed ella non ha diritto, onorevole Giolitti, di attribuirmi l'intenzione di simili scempiaggini e soprattutto di simili volgarità... Ho detto solo che è naturalissimo che la vigilanza e la possibilità di persecuzione si dirigano più specialmente sui luoghi frequentati dalla povera gente.

E ripeto che con l'emendamento aggiuntivo della Commissione all'articolo 1, voi dareste, specialmente nelle campagne, agli elementi più ricchi, più potenti, più armati, un ottimo pretesto per esercitare, contro i primi nuclei di associazione e di organizzazione dei lavoratori, specialmente di campagna, quella persecuzione, che magari sarebbe invece risparmiata alle taverne, come, per un'infinità di ragioni intuitive, difficilmente si rivolge ai cosiddetti Circoli dei civili o ai Clubs dell'aristocrazia. Io stesso ne ho frequentati, e non mi avvenne mai di vedervi capitare carabinieri e guardie, come invece ho sempre visto nelle bettole e, se appena è offerto un pretesto, anche nei ritrovi operai. E non so spiegarmi per quale motivo l'onorevole Giolitti si sia risentito di una così ovvia e irrefutabile constatazione!

BELTRAMI. Lui non sa niente. (*ilarità*).

TURATI. Ma è naturale!... Certamente, se noi deputati domani formassimo un Circolo, sia pure con *buvette*, difficilmente saremmo disturbati, almeno finchè non nascesse qualche grosso scandalo... Perciò, coll'emendamento ch'io combatto, mentre voi fornireste uno strumento di persecuzione a quegli esercenti, a quei proprietari ecc. che ho rammentati, viceversa togliereste di mano a noi, e agli amici in genere della organizzazione e della cultura operaia, un'arme di cui noi ed essi ci valiamo con tutto l'entusiasmo possibile per fare opera non di partito, ma di educazione e di redenzione.

Ma, oltre a ciò, io voglio fare, onorevole presidente del Consiglio, un'osservazione di carattere un po' più generale. Io avevo detto che non si concludeva, e adesso lo dimostro meglio.

PRESIDENTE. Ma veda di concludere, onorevole Turati! Mi pare che ella abbia già svolto ampiamente la sua proposta. È anche iscritto l'onorevole Pieraccini, il quale ha presentato un emendamento aggiuntivo. Lasci che dia facoltà di parlare all'onorevole Pieraccini. Poi...

TURATI. Mi permetta di fare un'ultima osservazione di carattere più generale.

Ricordo che una di queste mattine, allorquando si discuteva, mi pare, la legge sulla protezione degli animali, ad ogni modo un disegno di legge, come il presente, già approvato dal Senato, l'onorevole Giolitti diceva (certo deve anche risultare dal resoconto stenografico) che se volevamo che

il disegno di legge divenisse legge in questa legislatura, non dovevamo modificarlo, neppure per introdurre qualche piccolo miglioramento, perchè le condizioni della stagione sono tali che, ritornando il progetto al Senato, probabilmente questo vi avrebbe introdotto nuove modificazioni, e nell'impossibilità di ritornarlo alla Camera, della legge non si sarebbe parlato più per un pezzo.

Ora io chiedo perchè questo stesso ragionamento non deve farsi anche per questo disegno di legge? E per questo, anzi, a molto maggior ragione, dacchè, pei moltissimi interessi che esso tocca od allarma, di proprietari, di commercianti, ecc., è più che certo che le nostre modificazioni non verrebbero accolte tali e quali dal Senato.

Questo spiega perchè io riproponga il testo approvato dal Senato non solo per questo articolo, ma altresì per gli articoli 2, 3, 5, 7, 10, 11 e 13 e vedo con piacere che anche l'onorevole Ellero è d'accordo con me ed ha proposto anche egli in questo senso degli emendamenti. Se questo disegno di legge dovesse ritornare al Senato e non venisse approvato in questa legislatura, non mi metterei per questo le mani nei capelli.

Constato soltanto che, modificando il progetto, faremmo ora un lavoro perfettamente inutile, mentre non mi sembra che la Camera, in queste ultime giornate, sia disposta a perder tempo unicamente per prolungare il numero delle sedute.

D'altronde cotesti emendamenti hanno veramente una grande importanza? È proprio indispensabile che si debba vigilare con grande zelo se in una cooperativa, per esempio, si beve un bicchierino di rhum?

Degli altri emendamenti parleremo nei singoli articoli. Ma io mi propongo di dimostrare all'onorevole Giolitti, che ha tanto buon senso e non potrà darmi torto, che non vi è alcun emendamento proposto dalla Commissione che valga la pena di una lunga discussione e di mettere a repentaglio quel po' di buono che c'è nel disegno di legge.

L'onorevole Molina mi aveva detto, del resto, di essere disposto a rinunciare a più d'uno. Che bisogno c'è, per esempio, di avere nella Commissione provinciale un membro designato dalla Camera di commercio ed uno dal Comitato agrario, ossia evidentemente i rappresentanti diretti degli interessi degli esercenti e dei proprietari terrieri? Così la modificazione all'articolo 3 che fisserebbe l'orario normale di apertura degli spacci d'apertutto fino alla mezzanotte,

permettendo alla Commissione di prostrarlo e non di diminuirlo, non sarà cosa a cui possiate tener molto.

Dei due emendamenti che appaiono, dal foglietto oggi distribuito, concordato in queste ultime ore fra Governo e Commissione, il primo quello cioè all'articolo 5º non fa altro che ritornare al testo del Senato, il quale stabiliva unicamente che è vietato di integrare la mercede agli operai con le bevande alcoliche di cui all'articolo 1º, ossia coi veri e propri liquori.

L'altro emendamento all'articolo 7º, onorevole Giolitti, qui è stampato che fu concordato con lei, ma io non temo di assicurare che non è possibile, perchè solo che ella lo avesse letto con attenzione, avrebbe capito come quell'emendamento sia assurdo. Quell'emendamento stabilisce che per la concessione di nuove licenze, ecc., si intende che rimangono ferme le disposizioni della vigente legge di pubblica sicurezza. Ora la vigente legge fa l'autorità di pubblica sicurezza arbitra assoluta in questa materia, sia per la concessione, sia per gli orari; o, in altri termini, è il perfetto contrapposto di questo disegno di legge che crea invece le Commissioni provinciali. Insomma quell'emendamento distruggerebbe senz'altro il disegno di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi riservavo di chiedere alla Commissione che lo rettificasse!

TURATI. Vede che ho intuito perfettamente la verità delle cose e che non mi sono ingannato affermando essere impossibile che ella avesse accettato questo emendamento, che è di una assurdità manifesta.

Lo stesso dicasi degli altri emendamenti allo stesso articolo 7º ed ai successivi.

Insomma, io non posso specificare di più perchè ora dobbiamo limitarci a parlare dell'articolo 1º, ma sarà facile dimostrare che, se non ritorniamo al testo del Senato, al Senato naturalmente il disegno di legge troverà degli ostacoli insuperabili. Per esempio all'articolo 10 c'è un emendamento della Commissione che abolirebbe in parte un articolo del codice penale, in quanto renderebbe facoltativo il togliere la licenza ai contravventori, anche in casi in cui tale comminatoria è contenuta nel Codice penale. Insignificante affatto è poi l'emendamento proposto all'articolo 13.

Per le ragioni speciali di merito, che, occorrendo, mi riservo di svolgere meglio ad ogni articolo, e per la ragione di carattere generale che ho illustrata, racco-

mando in blocco alla Camera, insieme al primo, tutti gli altri miei emendamenti, che importano la approvazione pura e semplice del testo del Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Turati ha svolto non soltanto l'emendamento all'articolo primo ma anche tutti gli altri, coi quali propone di ripristinare il testo approvato del Senato.

Ascoltiamo ora l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. L'articolo primo non si riferisce se non alle bevande che abbiano un contenuto di alcool superiore a 21 gradi; quindi non v'era nulla di grave nella proposta della Commissione che la vendita dei liquori, che si sanno essere particolarmente perniciosi alla salute pubblica, si potesse impedire anche nei circoli e nelle cooperative di consumo. Invece l'onorevole Beltrami e l'onorevole Turati credono di rendere un servizio alla classe operaia, dando facoltà di bere l'alcool al di sopra dei gradi 21. (*Interruzioni dei deputati Beltrami e Turati*).

BELTRAMI. Non è così; noi combattiamo da tempo contro l'alcoolismo.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Onorevole Beltrami sto per darle ragione; non faccio altro che constatare un fatto che cioè voi volete che gli operai nei circoli e nella cooperativa possano bere liberamente liquori con altissime dosi di alcool. L'onorevole Turati, dopo essere stato proprio lui a chiedere che la Camera fissasse un termine alla Commissione per riferire, adesso cerca con tutti i mezzi di impedire che il disegno di legge sia approvato.

TURATI. Ma io chiedevo che si discutesse il testo del Senato, non quello dell'onorevole Molina!

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Dunque, se da ora in poi si continuerà nei circoli e nelle cooperative di consumo a rovinare la salute degli operai, sarà per desiderio espresso degli onorevoli Beltrami e Turati. (*Benissimo!*)

TURATI. Ma non è vero. E del resto nessuno lo crederà, perchè è nota la nostra propaganda contro l'alcoolismo.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Credo sia bene che questo disegno di legge sia al più presto approvato; e poichè sono convinto che in questa materia bisogna fare un passo alla volta, pur di fare questo passo nell'interesse dell'igiene, accetto che si torni al testo del

Senato nella sua totalità, proprio così come propone l'onorevole Turati. (*Commenti — Approvazioni*).

Otterremo così questi risultati. All'articolo terzo, la redazione del Senato è veramente migliore di quella della Camera; perchè la dizione della Camera finisce per ammettere che normalmente le osterie stiano aperte fino alla mezzanotte, mentre quella del Senato stabilisce che la Commissione, di cui all'articolo 2, debba essa dettare le norme circa gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi.

Ora io credo sia meglio che in ciascuna provincia, secondo gli usi e le consuetudini locali e secondo la maggiore o minore gravità del vizio dell'alcoolismo, gli orari per le osterie e gli esercizi in genere siano più o meno ristretti. (*Benissimo!*)

Constato poi il fatto che, adottando il testo del Senato, rimane quell'articolo 11, col quale si toglie il diritto elettorale a colui che sia stato condannato per ubriachezza.

La Commissione della Camera aveva proposto di sopprimere questo articolo, ma io preferisco che rimanga, perchè non vedo alcun vantaggio che nelle liste elettorali vi siano degli ubbriaconi abituali. (*Vive approvazioni*).

LUZZATTI LUIGI. Benissimo! È precisamente quello che volevamo noi.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ammetto che col testo della Commissione si fossero introdotti alcuni miglioramenti al testo del Senato; per esempio l'articolo 5 della Commissione dava facoltà d'impedire che l'operaio venisse pagato anche con vino o con liquori al di sotto di 21 gradi, mentre il disegno di legge approvato dal Senato non vieta.

Quindi quello della Commissione sarebbe stato un progresso. Ma siccome non si può ottenere tutto, ed ho molto a cuore che questa Camera riesca a fare una prima legge sull'alcoolismo, ripeto che non ho difficoltà a ritornare al testo del Senato. (*Vivissime approvazioni*).

Gli onorevoli Montemartini, Beltrami ed altri mi hanno fatto sapere che vorrebbero proporre all'articolo 7 il seguente emendamento:

« Questa disposizione non si applica al proprietario o all'associazione di proprietari che vogliono vendere al minuto in qualsiasi centro di consumo il vino ricavato dalle loro terre ».

Ora, siccome l'articolo, com'è formulato, dice che questa disposizione, che proibisce di

aumentare il numero delle osterie, non si applica al proprietario che venda al minuto il vino dei propri beni, delle proprie terre...

MONTEMARTINI. E neanche alle associazioni.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È naturale: si tratti del proprietario singolo, o di proprietari associati, essi vendono sempre il proprio vino; quindi la questione non esiste.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio propone che si ritorni, per l'articolo 1 e per tutti gli altri articoli del disegno di legge, al testo approvato dal Senato.

Do quindi lettura dell'articolo 1 nel testo del Senato:

Art. 1.

« È vietata, senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcoliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume, ancorchè l'esercente sia munito della licenza d'esercizio di cui all'articolo 50 della legge di pubblica sicurezza.

« Tale disposizione è applicabile anche ai venditori ambulanti di cui all'articolo 72 della legge di pubblica sicurezza.

« L'autorizzazione non deve essere concessa alle cantine delle caserme, agli spacci ambulanti nei campi militari di manovre, agli spacci di cibi e bevande degli stabilimenti di ricovero, di lavoro e di pena dipendenti dalle pubbliche amministrazioni ed infine agli esercizi previsti dall'articolo 59 della legge di pubblica sicurezza ».

L'onorevole Pieraccini ha proposto ora la seguente aggiunta a questo articolo 1:

« È vietato impiegare nei pubblici esercizi dove si vendono bevande alcoliche a contenuto in alcool superiore a 21 per cento del volume, maschi minori agli anni 16 e femmine minori agli anni 18 ».

Avverto però che quest'aggiunta, non essendo firmata da dieci deputati, non può essere messa a partito, a meno che Governo e Commissione non dichiarino di accettarla.

PIERACCINI. La ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Metto allora a partito l'articolo 1.

(È approvato).

Avverto che la discussione continuerà per tutto il disegno di legge, come ha proposto l'onorevole presidente del Consiglio, sul testo approvato dal Senato.

Art. 2.

« L'autorizzazione di cui nel precedente articolo non può essere concessa senza il parere della Giunta comunale, nè senza il voto favorevole di una speciale Commissione permanente stabilita nel capoluogo della provincia.

« La Commissione è composta:

a) del prefetto o di un consigliere di prefettura da lui delegato;

b) di un membro designato dal Consiglio provinciale;

c) di un membro nominato dal Consiglio provinciale di sanità;

d) del medico provinciale;

e) di un funzionario di pubblica sicurezza, scelto dal prefetto.

« L'autorizzazione vale fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata accordata; alla scadenza potrà essere rinnovata con apposizione di visto per parte del prefetto.

« Essa è strettamente personale, nè può essere ceduta, o servire per più di un esercizio.

« Il provvedimento dato dal prefetto sulla domanda di autorizzazione è definitivo ».

MOLINA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINA, *relatore*. Dopo la dichiarazione del presidente del Consiglio che, per evitare il ritorno al Senato di questo disegno di legge, egli crede, nella sua alta sapienza, di ritornare al testo approvato dal Senato, è oramai inutile ogni discussione. (*Bravo!*)

Però la Commissione, per il suo decoro, ha il dovere di dare alcune spiegazioni. L'interpretazione che si è voluta dare ad alcune sue proposte è assolutamente errata. Nessuno ha voluto colpire circoli operai in nessuna maniera.

PRESIDENTE. Ma, onorevole relatore, l'articolo primo è già stato approvato.

MOLINA, *relatore*. Onorevole Presidente, si discuteva dell'articolo 1º, e l'onorevole Turati ha parlato su 10 articoli. Permetta che la Commissione dica il suo parere...

PRESIDENTE. Ho permesso all'onorevole Turati di svolgere anche i suoi emendamenti agli articoli successivi unicamente per economia di tempo! Ma non di tornare indietro! (*Bene!*)

MOLINA, *relatore*. Farò soltanto una dichiarazione e sarò, del resto, brevissimo. Nessuno ha mai inteso d'offendere la libertà di chicchessia e tanto meno quella dei cir-

coli di qualunque natura, quindi neppure la libertà dei circoli operai. Noi abbiamo creduto che il bandire il consumo dei liquori dai circoli fosse efficace opera antialcoolica; e non facevamo questione di circoli di nessuna specie, nè di poveri, nè di ricchi.

Le altre disposizioni che la Commissione aveva creduto di proporre alla Camera, e che erano state formulate d'accordo col Governo, tendevano, a nostro modesto avviso, a rendere applicabile e beneviso questo disegno di legge alla grande maggioranza dei cittadini. Dal momento che Camera e Governo, in questo scorcio di tempo, non credono di discuterle, per non correre il pericolo che il disegno di legge ritorni al Senato, noi rinunciamo a tutte le nostre modificazioni; (*Bravo!*) ma dichiariamo altamente che eravamo animati dal vivo e sincero desiderio d'iniziare una campagna veramente antialcoolica. I mezzi potranno essere discussi; ma non possono essere discusse nè messe in dubbio, in nessun modo, le nostre intenzioni. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Buccelli.

BUCCELLI. Desidero di fare una semplice osservazione, per evitare un inconveniente. L'articolo 2 dice: « L'autorizzazione di cui nel precedente articolo, non può essere concessa senza il parere della Giunta comunale ».

Quest'articolo, mantenuto com'è, si risolve in un privilegio, in un monopolio, perchè, siccome nelle Giunte comunali ci sono spesso osti, caffettieri, ecc., particolarmente nei piccoli centri, ogni volta che si chiedono le autorizzazioni di cui parla quest'articolo, le Giunte comunali sono di parere contrario. Ora, pur non facendo proposte, domando al Governo di riparare a quest'inconveniente. È utile e necessario nell'interesse stesso della legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'osservazione dell'onorevole Buccelli sarebbe importante, se questo parere fosse obbligatorio; invece, esso è puramente e semplicemente consultivo. La Giunta comunale dirà quello che crederà di dire; la Commissione provinciale farà ciò che sarà necessario di fare, nell'interesse della buona applicazione della legge. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

« Spetta alla Commissione suddetta di stabilire le norme generali circa gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici, e le ore nelle quali è permessa la vendita delle bevande alcooliche indicate all'articolo 1, tenendo conto delle esigenze locali e della diffusione dell'alcoolismo nella provincia.

« Restano ferme le facoltà date all'autorità di pubblica sicurezza dall'articolo 56 della legge 30 giugno 1889, limitatamente all'abbreviazione degli orari stabiliti.

« La vendita delle bevande alcooliche di cui all'articolo 1 è assolutamente vietata nei giorni festivi e in quelli di elezioni amministrative o politiche. Per le nuove concessioni di licenze, la Commissione medesima determinerà inoltre le distanze minime tra gli esercizi, nei quali si vendano bevande spiritose di qualsiasi genere, e gli ospedali, cantieri, officine, scuole e caserme ».

(*È approvato*).

Art. 4.

« È vietato ai pubblici esercenti di somministrare ai minori degli anni 16 le bevande alcooliche di cui all'articolo 1.

« È loro vietato parimente di somministrare bevande contenenti alcool in qualsiasi misura alle persone che si trovino in istato di ubbriachezza o che palesemente siano in uno stato anormale per debolezza o alterazione di mente.

« Non è permesso di adibire il locale dell'esercizio ad ufficio di collocamento, o per il pagamento delle mercedi agli operai ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi.

ROSADI. Farò una semplice raccomandazione, la quale, se accettata da lei, onorevole presidente del Consiglio, varrà più di un emendamento. Quello che è contenuto nell'articolo 4 del disegno di legge è stato già quasi scritto nell'articolo 489 del codice penale, ed io ritengo che una disposizione di questo genere sia la più importante nelle relazioni fra l'ubbriachezza e l'alcoolismo. Tutti quelli che hanno esperienza del delitto, specialmente di omicidi e ferimenti, sanno come la massima parte degli omicidi e ferimenti siano effetto di eccessive libazioni che si fanno nelle osterie, nelle domeniche

e nelle altre feste comandate. Ora se si impedissero non solo le eccessive libazioni, ma non si desse da bere a chi è già ubbriaco e non si mettesse colui che beve nella condizione di ubbriacarsi nella stessa osteria, io credo che la massima parte di questi delitti, che chiamerò occasionali, sarebbero evitati.

Che cosa accade però in proposito? Che questa disposizione, la quale già in gran parte, ripeto, è nell'articolo 489 del codice penale, non è applicata, perchè gli agenti, di fronte ad un ubbriaco, si trovano ad esercitare una impresa assai faticosa, perchè l'ubbriaco conviene prenderlo di peso e non si può neanche denunciarlo per oltraggio, mentre oltraggia, perchè sarà dichiarato irresponsabile.

Che cosa occorre fare? Io credo che convenga raccomandare una vigile e rigorosa osservanza di questa disposizione di legge, ed il bisogno di questa raccomandazione ha inteso chi ha proposto questo disegno di legge, perchè all'articolo 11 è ammessa l'erogazione di una parte delle pene pecuniarie, che si riscuotono dal fisco in conseguenza dell'applicazione della legge, a favore degli agenti di pubblica sicurezza che la faranno osservare.

Ma io credo che questo premio, che sarà assai tenue, non basti; credo che sia obbligo del Governo disporre che questa disposizione sia rigorosamente e costantemente osservata. Onorevole Giolitti, ella accolga questa raccomandazione, e sono certo che, con una semplice circolare in questo senso, ella potrà dare le istruzioni più rigide per la esecuzione di quest'articolo di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non ho difficoltà ad assumere l'impegno di dare le più rigorose istruzioni alle autorità di pubblica sicurezza, perchè curino la rigida osservanza di quest'articolo di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

« È vietato di corrispondere in tutto o in parte la mercede dovuta agli operai in quelle bevande alcoliche di cui all'articolo 1 ».

(È approvato).

Art. 6.

« Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nel Regno, la vendita in qualsiasi quantità, ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio assenzio.

« Sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume, contengano dell'infuso di assenzio come sostanza aromatica, senza pregiudizio di quanto è stabilito nell'articolo 42 della legge sanitaria ».

(È approvato).

Art. 7.

« Nei comuni o frazioni di comuni nei quali esistano esercizi di vendita o di consumo di vino, birra o di qualsiasi bevanda alcolica in numero tale da superare il rapporto di uno per 500 abitanti, non può essere concessa alcuna nuova licenza per apertura di tali esercizi.

« Questa disposizione non si applica al proprietario che vende al minuto il vino dei propri beni ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giacobone.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Montemartini.

MONTEMARTINI. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 7.

(È approvato).

CAPO II.

DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE.

Art. 8.

« Con decreto reale, a proposta dei ministri dell'interno e delle finanze ed inteso il voto del Consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla formazione e pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato di adoperare, o per cui si stabilisca che non possano eccedere determinate proporzioni, nella fabbricazione delle bevande alcoliche.

« Tale elenco sarà riveduto ogni biennio. La infrazione al divieto è punita coll'ammenda da lire 100 a 500, oltre alla confisca e distruzione delle bevande, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 42 della legge sanitaria, e delle maggiori penalità previste nel libro II, titolo VII, capo III del Codice penale, ove siano applicabili ».

(È approvato).

Art. 9.

« 1 fabbricanti e gli importatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche sono tenuti a fare denuncia al prefetto dell'apertura e chiusura delle fabbriche o dei depositi e ad uniformarsi, oltre che al disposto del precedente articolo, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, sotto pena della chiusura di ufficio a cura dell'autorità sanitaria provinciale ».

(È approvato).

Art. 10.

« I contravventori al disposto degli articoli 1 e 4 sono puniti con le pene previste dall'articolo 489 del Codice penale.

« In caso di recidiva, il giudice aggiunge la revoca della licenza. Ove sia prodotto appello, opposizione o ricorso, la sentenza deve nondimeno essere comunicata all'autorità di pubblica sicurezza, la quale ordinerà la sospensione della licenza.

« Il contravventore non potrà conseguire una nuova licenza se non trascorso il termine che il giudice avrà fissato nella sua sentenza, e che non sarà maggiore di un biennio.

« I contravventori al divieto degli articoli 3 e 5 sono puniti con l'ammenda da lire 30 o 100. La stessa pena si applica ai contravventori all'articolo 6, oltre al sequestro ed alla confisca della merce.

« Le trasgressioni al disposto del secondo e terzo capoverso dell'articolo 2 sono punite a termini dell'articolo 449 del Codice penale.

« Per i reati commessi a danno dei conduttori di pubblici esercizi o persone da loro dipendenti, a causa o in occasione della osservanza degli obblighi ad essi imposti dalla presente legge, si procede di ufficio ancorchè i reati siano di tal natura per cui, a norma del Codice penale, sarebbe necessaria l'istanza privata ».

L'onorevole Pieraccini propone ora a questo articolo la seguente aggiunta, che però, non essendo firmata da 10 deputati, non potrà essere messa a partito, a meno che non sia accettata dal Governo e dalla Commissione:

« È fatto obbligo a tutti i medici condotti d'impartire almeno una volta all'anno una conferenza contro l'alcoolismo in una scuola comunale femminile ed una in una scuola maschile ».

PIERACCINI. Rinunzio a questa aggiunta, ma mi permetto di fare una dichiarazione.

Certo il testo, che ora discutiamo e che stiamo per approvare, è molto migliore di quello sostenuto dal relatore Molina. (*Commenti*). Per me il tipo migliore era ancora quello proposto dall'onorevole Luzzatti. Ad ogni modo, pur accettando la nuova dizione della legge, faccio osservare che, saltando a piè pari il capitolo 2° del progetto Luzzatti, ossia i provvedimenti, relativi alla cura degli alcoolizzati abituali, col loro internamento coercitivo in istituti di isolamento o di cura, si lascia una grande lacuna nella legge contro l'alcoolismo.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 10.

(È approvato).

Art. 11.

« Colui che sarà stato per due volte condannato per essere stato colto in istato di ubbriachezza molesta e repugnante, ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza, non potrà essere compreso come elettore nelle liste politiche ed amministrative e nelle liste dei giurati, e verrà cancellato ove sia stato iscritto.

« Tale provvedimento avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata, o altrimenti estinta, l'ultima condanna definitiva.

« In caso di recidiva entro il termine suddetto, decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna ».

(È approvato).

Art. 12.

« Dall'importo di ciascuna delle pene pecuniarie applicate in virtù della presente legge e del regolamento per l'esecuzione di essa, sarà prelevata una parte, da determinarsi nel regolamento, per essere assegnata a titolo di premio ai funzionari o agenti di pubblica sicurezza che abbiano accertato la contravvenzione ».

(È approvato).

Art. 13.

« Con decreto Reale, su proposta dei ministri dell'interno e di grazia e giustizia, intesi il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato, sarà provveduto entro sei mesi alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

« Nel regolamento si potrà comminare l'ammenda fino a lire 100 per le infrazioni alle norme del regolamento stesso ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

COTTAFAVI. Ho una semplice raccomandazione da fare. Negli articoli precedenti è stabilito che per ogni 500 abitanti vi possa essere un esercizio di rivendita.

Ora l'onorevole ministro sa che, specialmente nei luoghi di montagna, il criterio della popolazione è molto discutibile, mentre invece vi è il criterio del percorso, della distanza, che è quello che serve di più.

Vi sono, ad esempio, i paesi alpini, i paesi appenninici, in cui trovare 500 anime riunite in breve spazio è molto difficile, mentre invece vi sono anche ora degli esercizi ad ogni quattro o cinque chilometri di distanza che servono naturalmente per i passeggeri e per i viaggiatori.

Io vorrei, dunque, onorevole ministro, che nel regolamento si tenesse conto non solamente del criterio della popolazione, ma anche del criterio delle distanze, perchè in pianura ogni cinquecento abitanti un esercizio di vendita di liquori od altro è anche soverchio, ma in montagna, nelle Alpi, negli Appennini, con questo criterio possono intercedere 15 o 20 chilometri, senza che ci sia il mezzo, specialmente durante l'invernata, di potersi riparare contro i rigori del freddo.

È soltanto una spiegazione che domando.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'articolo 7, come lo abbiamo votato, credo risolva la questione.

L'articolo 7 dice così: « Nei comuni o frazioni di comuni nei quali esistano esercizi di vendita e di consumo di bevande alcoliche, di cui all'articolo 1º, in numero tale da superare il rapporto di uno per 500 abitanti, non può essere concessa alcuna nuova licenza per apertura di tali esercizi ».

Ora, possiamo essere sicuri che, dappertutto, dove vi è un bevitore, visia già un'osteria; quindi, siccome si consente di mantenere le esistenti e si vieta solamente di concedere nuove licenze, credo che il pericolo cui accenna l'onorevole Cottafavi, non possa sussistere.

COTTAFAVI. Resta dunque inteso che in quei luoghi non viene diminuito il numero degli esercizi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini.

CABRINI. Ho chiesto di parlare per rivolgere una raccomandazione all'onorevole

presidente del Consiglio, e, poiché è presente, anche all'onorevole ministro del tesoro.

Nel prossimo settembre ha luogo in Milano, per decisione di un precedente Congresso internazionale, il Congresso internazionale contro l'alcoolismo.

Il Congresso porta all'ordine del giorno argomenti di indole scientifica e pratica; e sarà accompagnato da una esposizione di prodotti antialcoolici. Esprimo il voto che l'adesione, che il Governo vorrà indubbiamente dare a questa manifestazione internazionale non sia soltanto morale: l'Italia deve fare ciò che han fatto gli altri Stati esteri verso i precedenti Congressi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il fatto accennato dall'onorevole Cabrini, che si riunirà prossimamente un congresso contro l'alcoolismo, dimostra sempre più l'opportunità che si approvi questo disegno di legge; perchè almeno questo potremo esporre agli stranieri che verranno in Italia.

Io, come ho detto poco fa, ho in questa materia una fede limitata nei congressi; ad ogni modo, l'Italia non mancherà di fare la parte sua in questo congresso a cui furono invitati gli stranieri.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 13.

(È approvato).

Anche su questo disegno di legge si procederà alla votazione segreta in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti relativi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai ».

Se ne dia lettura.

DEL BALZO, *segretario, legge*: (V. *Stampato* n. 1346-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Le norme intese ad agevolare il passaggio alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, dei soci delle imprese tontinarie o di ripartizione, sia italiane che estere, messe in liquidazione in virtù della legge 4 aprile 1912, n. 305, o anteriormente a questa, saranno, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, determinate con Regio decreto promosso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

(È approvato).

Art. 2.

« La misura e la modalità delle operazioni consentite alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai dall'articolo 1 della legge (testo unico approvato con Regio decreto 27 febbraio 1908, n. 89) saranno determinate con Regio decreto, sentito il Consiglio dei ministri. Però l'ammontare di tali operazioni non potrà eccedere nel complesso dodici milioni di lire ».

A quest'articolo 2, il Ministero e la Commissione, d'accordo, propongono di aggiungere in fine:

« nella quale somma saranno compresi pure i concorsi che la Cassa nazionale, con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio stabilisce per partecipare ad istituti od enti morali per l'incremento delle case popolari o della cooperazione ».

COTTAFI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTAFI, *relatore*. Quest'aggiunta è stata fatta d'accordo fra la Commissione e il Ministero perchè non nasca alcun dubbio relativamente al concorso che la Cassa nazionale di previdenza, limitatamente ai dodici milioni di cui può disporre, abbia a portare all'Istituto di credito per le cooperative. Poichè molto probabilmente, se non vi fosse stata quest'aggiunta si sarebbe potuta trovare opposizione da parte dei corpi consultivi che rivedono gli atti della Cassa nazionale, così noi abbiamo creduto, per togliere ogni equivoco, e per contribuire a questo benefico istituto che deve aiutare la vera cooperazione in Italia, di chiarire il pensiero della legge, cosicchè la Cassa di

previdenza limiterà a dieci milioni su dodici le altre sue operazioni, destinandone due con tutta sicurezza e senza nessuna opposizione alla Banca per le cooperative.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, metto a partito l'articolo 2 coll'emendamento aggiuntivo concordato fra Governo e Commissione.

(È approvato).

Anche su questo disegno di legge si procederà alla votazione segreta in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Requisiti d'istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali ».

Se ne dia lettura.

DEL BALZO, *segretario*, legge: (Vedi Stampato n. 1171-A bis).

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro se la discussione debba farsi sul testo della Commissione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*, ministro dell'interno. Precisamente.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Cabrini. Ne ha facoltà.

CABRINI. Se questa discussione fosse venuta in un'ora più propizia, io avrei proposto con l'onorevole Turati parecchi emendamenti. Alcuni emendamenti avremmo posti al primo gruppo di disposizioni: quelle che riguardano gli ordinamenti scolastici e il periodo di tempo consentito a rendere armonizzabile la legge sul lavoro dalle donne e dei fanciulli con la legge scolastica del 1877. Avremmo sostenuto doversi raggiungere tale conciliazione alcuni anni prima del 1922. Altre proposte certo dovevano mirare a rendere più lieve, più breve, la giornata di lavoro stabilita per il fanciullo che si trova fra i dodici e i quindici anni riducendola da un massimo di dieci ore a un massimo di otto ore, o per lo meno facendo entrare nel computo delle dieci ore le due ore per la scuola.

Poichè sarebbe perfettamente vano presentare emendamenti e insistere sopra di essi, dichiarato così il mio pensiero, mi riservo

di proporre una modificazione alle sanzioni, quando all'esame degli articoli saremo passati.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

« I fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, di età superiore ai 12 ed inferiore ai 15 anni, ammessi al lavoro anteriormente al 1° luglio 1913 e che non provino con attestato del sindaco, munito del visto del Regio ispettore scolastico, di possedere l'istruzione richiesta dall'articolo 1 della legge 1° novembre 1907, n. 818 (testo unico modificato dalla legge 3 luglio 1910, n. 801), possono continuare ad essere occupati nei lavori, purchè contemporaneamente adempiano l'obbligo di completare la loro istruzione nel modo seguente:

a) Coloro che non possiedono il certificato di compimento del corso elementare inferiore, frequentando la scuola elementare pubblica diurna almeno per due ore al giorno, o la scuola serale o festiva, o le scuole professionali, dove esistano, purchè abbiano corsi d'istruzione elementare, o la scuola privata interna, che l'industriale avesse istituita con l'approvazione della competente autorità scolastica, e superando l'esame di compimento in una scuola elementare pubblica diurna, serale o festiva, entro i termini stabiliti dal penultimo comma del presente articolo;

b) Coloro che possiedono il certificato di compimento, frequentando almeno per due ore al giorno le classi superiori che il comune in cui lavorano o in cui risiedono abbia istituito e di mano in mano che si istituiscono, ovvero frequentando la scuola privata interna che l'industriale avesse istituita con l'approvazione della competente autorità scolastica, ovvero la scuola serale o quella festiva, o le scuole professionali, dove esistano, che abbiano corsi d'istruzione elementare.

« Gli obblighi di cui al presente articolo saranno soddisfatti entro il termine massimo di quattro anni ed in ogni caso cessano quando il lavoratore abbia compiuto i sedici anni. Saranno dispensati dall'obbligo di superare l'esame di compimento coloro che per attestazione del Regio ispettore scolastico siano riconosciuti incapaci intellettualmente a raggiungere il grado d'istruzione voluto dalla legge.

« Quando gli obblighi di cui al presente articolo vengano adempiuti con la frequentazione delle scuole diurne e serali l'orario di lavoro dei fanciulli obbligati a frequentare la scuola non può, durante il periodo di frequenza della scuola, superare le dieci ore ».

(È approvato).

Art. 2.

« Per l'ammissione al lavoro dal 1° luglio 1913 i fanciulli dovranno essere forniti dell'attestato di promozione alla seconda classe o di quello di compimento del corso elementare inferiore, secondo che il rapporto fra il numero delle scuole elementari pubbliche e la popolazione legale del comune tenuto a rilasciare il libretto di lavoro, sia inferiore, uguale o superiore al rapporto normale nel Regno.

« Il rapporto suindicato verrà accertato su dichiarazione dell'ispettore scolastico della circoscrizione, con le norme che verranno stabilite dal regolamento.

« In nessun caso il grado d'istruzione per tal modo determinato potrà essere inferiore a quello che già nella pratica si applicava nei singoli comuni all'entrata in vigore della presente legge.

« I fanciulli sopraccennati dovranno frequentare la scuola nel modo indicato nell'articolo precedente e adempiere all'obbligo dell'istruzione, salvo il caso di provata incapacità intellettuale, entro un periodo massimo di nove anni ».

« Dal 1° luglio 1916 il grado d'istruzione per i tre gruppi precedenti verrà elevato di una classe per ciascuno, e similmente dal 1° luglio 1919 si richiederà un uguale elevamento di una classe sul grado d'istruzione richiesto nel triennio precedente ».

(È approvato).

Art. 3.

« Dal 1° luglio 1922 per l'ammissione al lavoro sarà richiesto l'adempimento di tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi 15 luglio 1877, n. 3961, e 8 luglio 1904, n. 407 ».

(È approvato).

Art. 4.

« Le scuole private annesse agli stabilimenti industriali sono soggette, per gli effetti della presente legge, alla vigilanza del Regio ispettore scolastico, anche per ciò che riguarda il loro ordinamento didattico ».

(È approvato).

Art. 5.

« Spetta al Regio ispettore scolastico, a norma della legge 4 giugno 1911, di provvedere a tutti gli atti prescritti per assicurare l'effettiva frequenza alla scuola sia diurna pubblica o privata interna, sia serale o festiva, dei fanciulli ammessi al lavoro ».

(È approvato).

Art. 6.

« Ferme restando le disposizioni delle leggi scolastiche per gl'inadempienti all'obbligo dell'istruzione, ai fanciulli contemplati nella presente legge che, senza legittimo impedimento, non frequentino la scuola o manchino in un mese a più della metà delle lezioni, sarà inflitta per un periodo di tempo non superiore ad un mese la ritenuta del 20 per cento del salario, ritenuta che verrà versata dall'industriale alla Cassa del Patronato scolastico del comune.

« Tale ritenuta sarà applicata dal Regio ispettore scolastico. È ammesso, contro l'applicazione della ritenuta, il ricorso alla Deputazione provinciale scolastica ».

(È approvato).

Art. 7.

« Il ministro della pubblica istruzione darà le istruzioni necessarie intorno al modo di svolgere i programmi vigenti per i fanciulli ammessi, a norma della presente legge, a frequentare la scuola con orario limitato a due sole ore al giorno ».

(È approvato).

Art. 8.

« È esteso l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e negli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1907, n. 818 (testo unico) anche a tutti coloro che si occupano di collocare, presso le aziende soggette alla legge indicata, fanciulli o donne minorenni, sui quali non esercitano la patria potestà o la tutela ».

Su questo articolo è iscritto per parlare l'onorevole Cabrini. Ne ha facoltà.

CABRINI. Mi permetto di raccomandare all'onorevole ministro, al relatore e alla Camera l'accoglimento di un tenue emendamento.

In questo articolo si stabilisce che sia esteso l'obbligo della osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e negli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1907, n. 818 (testo unico) anche a tutti co-

loro che si occupano di collocare, presso le aziende soggette alla legge indicata, fanciulli o donne minorenni, sulle quali non esercitano la patria potestà o la tutela. L'articolo 1 e l'articolo 2 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli stabiliscono prescrizioni, le cui sanzioni sono contenute in altri articoli di tale legge. Mi pare quindi opportuno di includere in questo articolo una disposizione che suoni così: « e si applicano quindi le relative sanzioni penali ».

Vorrei inoltre proporre, poichè la sanzione che riguarda gli articoli 1 e 2 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli è tenuissima, andando essa da un centesimo a 50 lire; che qualora i contravventori appartenano a talune categorie di persone che esercitano una piccola influenza ideale, la sanzione sia portata anzichè da 50 a 100.

Quindi propongo che dopo le parole: « dalla legge 10 novembre 1907 » dell'articolo 8 si aggiunga: « e si applicano le relative sanzioni penali ».

Propongo poi questa aggiunta all'articolo: « Quando i contravventori siano impiegati di amministrazioni comunali, di istituzioni o agenzie per il collocamento o ecclesiastici aventi cura di anime l'ammenda di cui sopra è portata dal minimo di 50 al massimo di cento lire ».

C'è tutta una serie di fatti che giustifica queste disposizioni.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Credo che la Commissione non abbia nulla in contrario ad accogliere anche essa questo emendamento che è pienamente giustificato. Quindi il Governo da parte sua lo accetta volentieri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per dichiarare se accetta l'emendamento.

ABBIATE, *relatore*. Consento nel pensiero dell'onorevole ministro.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho letto soltanto dopo che il proponente l'ha svolto l'emendamento presentato dall'onorevole Cabrini di cui non avevo conoscenza. Ho dichiarato, che convengo nella sua proposta e la Commissione è parimente d'accordo. Soltanto nell'ultima parte dove dice « l'ammenda di cui sopra è portata da un minimo di 50 lire a un mas-

simo di 100 lire », l'emendamento è poco chiaro e mi pare che sia meglio dire « l'ammenda di cui sopra è elevata ad un minimo di 50 lire e ad un massimo di 100 lire ».

CABRINI. Giustissimo.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo dunque a partito l'articolo 8 come è stato emendato d'accordo fra il proponente, l'onorevole ministro e la Commissione e cioè emendato così:

« È esteso l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e negli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1907, n. 818 (testo unico) e si applicano le relative sanzioni penali anche a tutti coloro che si occupano di collocare, presso le aziende soggette alla legge indicata, fanciulli o donne minorenni, sui quali non esercitano la patria potestà o la tutela.

« Quando i contravventori siano impiegati di amministrazioni pubbliche, di istituzioni o di agenzie per il collocamento, o ecclesiastici aventi cura di anime, l'ammenda di cui sopra è elevata ad un minimo di 50 e ad un massimo di 100 lire.

(È approvato).

Art. 9.

« Il Governo è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 818 ».

(È approvato).

Anche su questo disegno di legge si procederà alla votazione segreta in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento della economia nazionale e della istruzione agraria, industriale e commerciale, e istituzioni affini.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento della economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale, e istituzioni affini ».

Chiedo all'onorevole ministro e all'onorevole relatore se consentano che la discussione si faccia sul testo modificato dal Senato.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Vi consento.

LIBERTINI PASQUALE, relatore. La Commissione consente.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge nel testo modificato dal Senato.

DEL BALZO, segretario, legge: (V. Stampato n. 261-B).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Sono soggette alla presente legge le istituzioni e gli enti morali che abbiano per fine preponderante l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il miglioramento dell'agricoltura e lo sviluppo della industria e del commercio e non siano contemplate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, nè regolate da leggi speciali ».

(È approvato).

Art. 2.

« Le istituzioni contemplate dalla presente legge sono poste sotto la tutela della Giunta provinciale amministrativa ».

(È approvato).

Art. 3.

« Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

- a) i bilanci preventivi;
- b) il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei tesoriери ed esattori;
- c) i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e l'accettazione e il rifiuto di lasciti e doni;
- d) le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio;
- e) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di anni nove;
- f) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione e le liquidazioni delle pensioni;
- g) le deliberazioni relative al servizio di esazione e di tesoreria ed alle cauzioni degli esattori o dei tesoriери;
- h) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in casi di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

« Nell'esercizio della tutela saranno osser-

vate le disposizioni di cui il titolo IV della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

(È approvato).

Art. 4.

« Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti non possono appartenere al Consiglio di amministrazione delle istituzioni contemplate dalla presente legge coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura, ovvero della Giunta provinciale amministrativa della provincia ».

(È approvato).

Art. 5.

« Le nomine del personale tecnico ed amministrativo sono fatte dai Consigli e dalle rappresentanze delle istituzioni in conformità alle norme fissate dai rispettivi statuti e regolamenti, ed alle leggi e regolamenti, che riguardano l'insegnamento agrario, industriale e commerciale ».

(È approvato).

Art. 6.

« Al Ministero di agricoltura, industria e commercio spetta l'alta sorveglianza sulle istituzioni di cui all'articolo 1° della presente legge. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni, così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.

« Per ogni provincia il prefetto, ovvero un consigliere di prefettura designato dal prefetto, ha lo speciale incarico di vigilare all'osservanza della presente legge ».

(È approvato).

Art. 7.

« Il prefetto annullerà le deliberazioni e i provvedimenti delle istituzioni contemplate dalla presente legge, quando contengano violazioni di legge e di regolamenti generali o di statuti speciali aventi forza di legge, sotto l'osservanza dell'articolo 52 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

« Qualora siano stati lasciati decorrere i termini prescritti dal detto articolo 52, a seguito di ricorso delle parti interessate o d'ufficio, saranno pronunciate con decreto Reale le nullità di diritto concernenti le

deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali e sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei Consigli o delle rappresentanze delle istituzioni soggette alla presente legge e quando si siano violate le disposizioni della legge ».

(È approvato).

Art. 8.

« Il prefetto, di propria iniziativa o sulla domanda della autorità comunale, può ordinare in ogni tempo l'ispezione degli uffici e degli atti amministrativi delle istituzioni contemplate dalla presente legge e la verifica dello stato di cassa del tesoriere ».

(È approvato).

Art. 9.

« Salva la facoltà di prendere, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gl'interessi delle istituzioni, quando un'amministrazione, dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti o regolamenti dell'istituzione affidatale, ovvero pregiudichi gl'interessi della medesima, può essere sciolta con decreto Reale previo il parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

« Col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario col l'incarico della gestione per un periodo non superiore ad un anno, entro il quale termine l'amministrazione dovrà essere ricostituita ».

(È approvato).

Art. 10.

« Le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che siano diventate superflue perchè siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, o che per il fine loro più non corrispondano ad un pubblico interesse, possono essere soggette a trasformazione in modo di allontanarsi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori e di mantenere i benefici nelle provincie, nei comuni o nelle frazioni di essi, cui l'istituzione trasformata era destinata.

« Alla trasformazione, alla revisione degli statuti e alla riforma dell'amministrazione si dovrà provvedere secondo le norme prescritte nel capo VI della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ».

(È approvato).

Art. 11.

« È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

« Le private disposizioni e convenzioni, le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni contemplate dalla presente legge la tutela e la vigilanza autorizzate ed imposte dalla legge stessa e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la reversibilità, saranno considerate come non apposte e non avranno alcuno effetto.

« Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o reversibilità dirette ad impedire la tutela, le trasformazioni e le riforme amministrative e didattiche prevedute nella presente legge ».

(È approvato).

Art. 12.

« Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un regolamento per l'esecuzione della presente legge in conformità, per quanto sia possibile, alle norme stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. ».

(È approvato).

Anche su questo disegno di legge si procederà in altra seduta alla votazione segreta.

Approvazione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 85,486 a titolo di corrispettivo di migliorie portate sui fondi Bisocchi e Tortorello dall'enfiteuta Luigi Pirandello, oltre gl'interessi e le spese di giudizio, come da sentenza della Corte di appello di Palermo, in data 18-28 dicembre 1908.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 85,486 a titolo di corrispettivo di migliorie portate sui fondi Bisocchi e Tortorello dall'enfiteuta Luigi Pirandello, oltre gl'interessi e le spese di giudizio, come da sentenza della Corte di appello di Palermo, in data 18-28 dicembre 1908. (1385)

Se ne dia lettura.

DEL BALZO, segretario, legge: (V. Stampato n. 1385-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dell'articolo unico che rileggo:

« È autorizzata la spesa di lire 85,486 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1912-13 a titolo di pagamento delle migliorie sui fondi *Bisocchi* e *Tortorello* espropriati a Luigi Pirandello, spese del giudizio e relativi interessi ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà in altra seduta alla votazione segreta anche su questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Riduzione delle feste civili.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riduzione delle feste civili ».

Se ne dia lettura.

DEL BALZO, segretario, legge: (V. Stampato n. 1439-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico che rileggo:

« Fermo restando il disposto delle leggi del 5 maggio 1861, n. 7, e del 19 luglio 1895, n. 401, il Governo del Re è autorizzato a introdurre le opportune modificazioni nella tabella dei giorni festivi, quale risulta dalla legge del 23 giugno 1874, n. 1968 ».

Nessuno chiedendo di parlare, procederemo in altra seduta alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Aggregazione all'ufficio delle ipoteche di Siena del comune di San Gimignano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggregazione all'ufficio delle ipoteche di Siena del comune di San Gimignano ».

Se ne dia lettura.

DEL BALZO, segretario, legge: (V. Stampato n. 1441-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« A partire dal giorno in cui la presente legge diverrà obbligatoria il territorio del comune di San Gemignano verrà staccato dalla circoscrizione dell'ufficio ipotecario di Volterra ed aggregato alla circoscrizione dell'ufficio ipotecario di Siena ».

(È approvato).

Art. 2.

« Tutte le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche, le reiscrizioni e le trascrizioni relative agli immobili posti nel territorio del comune di San Gemignano dovranno, per conservare il loro grado ed il loro effetto, far passaggio nei registri dell'ufficio ipotecario di Siena.

« Tale passaggio si eseguirà su denuncia da farsi all'ufficio ipotecario di Siena dagli interessati, entro il termine di due anni dal giorno dell'attuazione della presente legge ».

(È approvato).

Art. 3.

« La denuncia si opera mediante presentazione e deposito della nota autentica della iscrizione e rinnovazione dell'ipoteca e della trascrizione effettuata nell'ufficio di Volterra, unitamente a due copie conformi della nota medesima, nelle quali si aggiungerà la richiesta del passaggio con la indicazione inoltre degli immobili ai quali il passaggio dovrà essere limitato, nel caso in cui la formalità contenuta nella nota si riferisce anche ad immobili situati nel territorio del circondario di Volterra.

« Il conservatore custodirà negli archivi, in appositi volumi, la nota autentica come titolo del passaggio e restituirà al richiedente una delle sue copie, apponendovi in calce il certificato da lui sottoscritto dell'eseguito passaggio con la data ed il numero d'ordine del medesimo ».

(È approvato).

Art. 4.

« Le denunce sono esenti dalla tassa di bollo, ed i passaggi, che ne conseguiranno, saranno eseguiti gratuitamente ».

(È approvato).

Art. 5.

« Le denunce presentate oltre il termine stabilito dall'articolo 2 non usufruiranno del beneficio di cui all'articolo precedente e non varranno che come nuova iscrizione o trascrizione dalla loro data quando abbiano le condizioni volute dal Codice civile ».

(È approvato).

Art. 6.

« Scaduto il termine indicato nell'articolo 2 il conservatore dell'ufficio delle ipoteche di Volterra non dovrà più comprendere nei certificati le iscrizioni, reiscrizioni e trascrizioni che a termini della presente legge dovranno far passaggio nei registri dell'ufficio ipotecario di Siena, fuori del caso che si estendessero anche ad immobili posti in territori rimasti compresi nella circolazione del suo ufficio ».

(È approvato).

Art. 7.

« Le disposizioni del Codice civile relativamente alle persone cui incombe l'obbligo di eseguire le iscrizioni delle ipoteche sono applicabili alle stesse persone, eccettuati i cancellieri ed i notai, anche per i passaggi prescritti dagli articoli precedenti ».

(È approvato).

Non essendovi osservazioni, procederemo, in altra seduta, alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti pel riordinamento, l'esercizio e lo sviluppo dell'Azienda termale demaniale di Santa Cesarea in provincia di Lecce.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti pel riordinamento, l'esercizio e lo sviluppo dell'Azienda termale demaniale di Santa Cesarea in provincia di Lecce ».

Se ne dia lettura.

SCALINI, segretario, legge: (V. Stampato n. 1435-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Codacci-Pisanelli, il quale, probabilmente, darà ragione anche dell'emendamento sostitutivo da lui proposto all'articolo 4.

CODACCI-PISANELLI. Nessuno più di me ha ragione di essere lieto della presentazione di questo disegno di legge, che gioverà grandemente alla contrada del Capo di Leuca, cui, da circa vent'anni, dedico la parte maggiore del mio tempo e del mio lavoro. Il provvido disegno di legge consta di due parti: una che approva la convenzione del 25 maggio 1913 con la Ditta Sticchi e l'altra che, costituendo un nuovo comune, tronca per sempre una secolare questione di confine.

Nessun dissenso sorge sulla prima parte. La convenzione, di adamantina purezza, obbliga la forte e stimata Ditta concessionaria ad un nuovo ingente investimento di capitale per opere che diventano proprietà dello Stato e che accresceranno sempre più le comodità e le attrattive delle terme demaniali.

Del capitale già investito e da investire la Ditta assuntrice deve rifarsi sugli utili della gestione, verificata e sindacata dall'Amministrazione demaniale. Lo Stato partecipa ai profitti in proporzione crescente fino a raggiungere il 50 per cento dell'utile netto.

A siffatta convenzione, preparata dalla Commissione Reale presieduta dal commendator Peano e composta del commendator Barile, del commendator Salvago e di altri degnissimi funzionari, mi onoro di aver apposto la mia firma come testimone. Ed a gradito onore ascrivo anche quello di aver indotto ad accettarla ed a firmarla, anche in nome dell'operoso padre suo e dei degni fratelli, Saverio Sticchi, uomo forte e leale, che da anni lotta con le rupi e col mare, con ogni sorta di ostacoli, naturali ed umani, da vero autentico cavaliere del lavoro. Se ogni comune del Mezzogiorno avesse uomini di questa tempra, la questione meridionale sarebbe risolta nel giro di pochi lustri.

Meno semplice e non scevra di dissensi è, invece, la seconda parte del disegno di legge, quella cioè riguardante la costituzione del nuovo comune e la modificazione della circoscrizione e dei confini controversi ed incerti fra i comuni di Minervino di Lecce e di Ortelle.

Su questa seconda parte m'incombe, anzitutto, l'obbligo di dichiarare che io stesso chiesi alla Commissione Reale e poi al Governo d'introdurre nel disegno di legge in esame le disposizioni intese a troncane la secolare vertenza e a costituire un'Amministrazione comunale che curasse i bisogni

e i servizi civici richiesti dalla Stazione terminale, finora insoddisfatti per il conflitto fra i due comuni. Presupposto della mia richiesta ed anche, io ritengo, dall'assenso ad essa dato, fu che i due comuni interessati furono concordi nell'idea pacificatrice, proposta da cittadini di Vitigliano e d'Ortelle ed accolta da un egregio funzionario governativo, di seppellire l'eterna lite fondendo in un nuovo comune Cerfignano di Minervino di Lecce e Vitigliano di Ortelle. L'accordo di massima su questa idea, annunciato dai due capi e rappresentanti delle due Amministrazioni comunali, si è, nello ulteriore svolgimento dei fatti, rivelato per Minervino pieno ed intero, quale lo aveva annunciato quel sindaco cavaliere Luigi Scarciglia, esempio preclaro di serietà e di rettitudine.

L'accordo stesso, invece svanì, in gran parte, per il comune di Ortelle; ove, contro la previsione e il desiderio del suo pur egregio sindaco signor Felice Rizzelli, è accaduto che, mentre la frazione di Vitigliano, più direttamente interessata, gradirebbe, sotto certe condizioni, di essere distaccata da Ortelle per entrare a far parte del nuovo comune, il capoluogo Ortelle e l'altra frazione, Vignecastrisi, in gran maggioranza si oppongono al distacco di Vitigliano dalla presente unità comunale, e si oppongono soprattutto per ragioni finanziarie, ritenendo che, senza le sovrainposte sul vasto territorio di Vitigliano, il comune di Ortelle non possa più sperare di avere un bilancio in pareggio.

Informato della deliberazione contraria adottata venerdì, 6 di questo mese, dal Consiglio comunale di Ortelle, io sono andato domenica a Vitigliano, a Vignecastrisi e ad Ortelle, non senza qualche speranza di persuadere i dissenzienti, ma soprattutto per dar conto dell'opera mia e per accertare il vero stato degli animi e delle opinioni.

Constatai, a Vitigliano, che si sarebbe gradita la costituzione del nuovo comune quando il nome e il luogo della sede municipale fossero sorteggiati fra le due frazioni, quando alla frazione non favorita dalla sorte fosse data in compenso la residenza e la pernottazione del medico condotto, quando il bilancio del nuovo comune fosse unico e la rappresentanza municipale venisse equamente divisa fra Vitigliano e Cerfignano.

Ad Ortelle, in piazza, come il popolo volle, dissi che, dopo essermi astenuto per

17 anni da ogni ingerenza nella lite fra i due comuni, i quali avevano nobilmente riconosciuto il mio dovere di neutralità e di astensione, avevo salutato con gioia il giorno in cui dall'accordo annunziatomi mi ero sentito autorizzato ad agire e a concludere per la pace e per il bene di tutti.

Narraisinceramente quel che avevo fatto e ottenuto. Cercai di persuadere i dissenzienti chiarendo loro i grandi vantaggi, economici prima e poi anche finanziari, che a loro e allo stesso comune di Ortelle sarebbero derivati dallo svolgimento pieno della prossima stazione termale, dal già annunziato rimboschimento dell'arido monte sovrastante alle Terme, dalla costruzione, quasi assicurata, mercè l'opera dell'onorevole Tamborino e di Saverio Sticchi, della tramvia e della funicolare d'accesso ai bagni, entrambe a trazione elettrica destinate a ricongiungere Santa Cesarea col capoluogo della provincia e a fornire l'energia elettrica per l'illuminazione pubblica e privata e per gli stabilimenti industriali a cominciare dai frantoi olearii, dai quali potranno così eliminarsi gli animali e gli inconvenienti da essi causati.

Esortai i cittadini di Ortelle e di Vignecastri a non considerare Vitigliano e Santa Cesarea come un loro bene patriomiale; ma come una colonia economica e a trattare questa colonia da Romani e da Inglesi; non da Spagnoli o da Portoghesi.

Tutto questo e altro ancora, che sarebbe lungo e tedioso ripetere qui, riuscì vano. Un mio antico e stimabile oppositore del luogo lamentò la fretta con cui si era proceduto; chiese che si desse almeno tempo a riflettere e a discutere; affermò il diritto di Ortelle a non perdere Vitigliano e fu calorosamente applaudito.

I vitiglianesi, che manifestarono i loro voti condizionati per entrare nel nuovo comune, furono aspramente redarguiti ed urlati al grido di: fuori Vitigliano!; grido che, secondo un mio giovane amico voleva, invece, dire: dentro e sotto Vitigliano, cospicua fonte di entrata!

Il vivace dibattito, provocato da un così crudo contrasto d'interessi, pur svolgendosi nelle ultime ore di un pomeriggio uomenicale, non dette luogo ad alcun atto violento. I cittadini delle tre frazioni di Ortelle dimostrarono di essere, per educazione civile, degni della non mai spenta tradizione della Magna Grecia.

Ammirato del loro contegno, pur confermando la mia opinione sulla libertà da

lasciare alla frazione di scegliere il suo destino, io promisi al popolo e al comune che avrei informato il Governo del dissenso manifestatosi; il quale, per quanto riguardava Ortelle e Vignecastri, faceva venir meno il presupposto dell'accordo di massima, su cui erano, in parte almeno, fondate le disposizioni riguardanti la costituzione del nuovo comune.

Non essendo ancora svanita dall'animo mio ogni speranza d'indurre i cittadini di Vignecastri e di Ortelle a valutare meglio sia la posizione giuridica e morale di Vitigliano, sia le conseguenze economiche e finanziarie dello svolgimento delle Terme, cui è necessario il nuovo comune, desideroso di evitare fin l'apparenza d'una violenta coercizione legislativa, pensai, arrivando ieri a Roma, di proporre un emendamento; che, senza rinunciare all'idea di costituire il nuovo comune, desse modo di procedervi con maggiore soddisfazione di Vitigliano e di Cerfignano e con minor danno e dispiacere di Vignecastri e di Ortelle.

L'articolo 4 del disegno di legge, come avrete visto, dispone: « Le frazioni di Cerfignano e di Vitigliano compreso il territorio denominato Marina di Santa Cesarea sono distaccate rispettivamente dai comuni di Minervino di Lecce e di Ortelle e costituite in un solo comune autonomo col nome di Santa Cesarea ».

A siffatto articolo, con cui si dispone direttamente, in via legislativa, la costituzione del nuovo comune, io propongo di sostituire il seguente testo:

« Il Governo del Re, uditi gli elettori delle frazioni direttamente interessate, è autorizzato a riunire, in un nuovo comune Cerfignano, Vitigliano e Santa Cesarea, coi loro rispettivi territori ».

Sulla base di questo emendamento, si procederebbe in due tempi alla costituzione del nuovo comune; di cui, per ora, rimarrebbe indeterminato anche il nome. Si autorizzerebbe così il Governo a costituire in comune autonomo tre frazioni che, oggi, non hanno la popolazione stabile di quattromila abitanti richiesta dall'articolo 115 della legge comunale e provinciale. Ma, pur derogando in ciò, come tante volte si è fatto, al requisito del numero di abitanti, si resterebbe, per il rimanente, più vicini al diritto comune.

Nell'intervallo, tra la legge autorizzatrice e il decreto di costituzione del nuovo comune, si potrebbero esaminare, accomodare e conciliare molte cose, senza rinun-

ziare alla parte sostanziale del fine che si persegue. Si potrebbe tener conto dei desideri e dei voti più ragionevoli manifestati nelle attiche agore di domenica scorsa.

La minoranza dissenziente dei due attuali comuni, non potrebbe più lamentarsi di una fretta soverchia.

Accolto il mio emendamento, io avrei sempre nuova e maggiore ragione di plaudire all'insieme del disegno di legge, che segnerà una data importante nel progresso economico della provincia di Lecce e specialmente del Capo di Leuca.

Per la seconda volta al miglioramento di quella contrada resterà legato il nome dell'onorevole Carcano, il quale da ministro delle finanze, nel 1903, propose la legge sul magazzino dei tabacchi del Capo di Leuca, che rese possibile estendere la cultura più remuneratrice del luogo e più idonea ad eliminare la cronica disoccupazione primaverile allora funestante proprietari e contadini. Per la seconda volta l'onorevole Carcano contribuisce al risorgimento economico di quella contrada; e lo fa, come si sente nella vibrante sua relazione, con lo stesso animo che, nell'ora fatidica del riscatto nazionale, lo condusse, sedicenne, a versare il suo sangue per la gloriosa ferita riportata alla battaglia del Volturmo.

Mi dichiaro grato anche all'onorevole Giolitti e all'onorevole Facta; ma credo che il beneficio per quelle popolazioni sarebbe anche maggiore se, invece di avere l'aria di forzare troppo la mano ai dissenzienti, si procedesse in due tempi, per aver agio di persuadere i non troppo numerosi oppositori e di accomodare alcuni particolari.

Questo soltanto è lo scopo del mio emendamento e non ho altro d'aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casciani.

CASCIANI. Prendo occasione di questo disegno di legge per fare alcune raccomandazioni all'onorevole ministro delle finanze.

La questione delle cure balneari assume nel momento presente un'importanza notevole economica, igienica e sociale. Io vorrei che l'onorevole ministro delle finanze proponesse una serie di provvedimenti legislativi onde queste acque salutari, nei tesori idrici dei quali l'Italia è ricchissima, fossero utilizzate in modo che ne potessero profittare non solamente le classi abbienti ma anche gli ammalati poveri con tutte le risorse della tecnica balneare e della scienza.

PRESIDENTE. In questo disegno di legge si provvede anche ai poveri; anzi si è dato l'obbligo della cura gratuita a buon numero di essi, con preferenza a quelli dei comuni vicini.

CASCIANI. Vista l'ora tarda non voglio ora entrare in discussioni perchè ciò mi porterebbe ad entrare in un argomento che merita un pacato esame non possibile in questo momento.

Ma se una discussione fosse ora possibile, mi sarebbe facile dimostrare che, sebbene questa convenzione rappresenti un miglioramento sulla convenzione precedente, nei rapporti s'intende del pubblico non abbiente, pur l'uso delle acque e dei bagni meriterebbe di essere studiato sotto un punto di vista più largo.

Ora mi limito a fare al Governo la seguente osservazione.

Lo Stato possiede stabilimenti termali importantissimi a Santa Cesarea, ad Acqui, a Recoaro, a Salsomaggiore, a Montecatini, stazioni termali importanti che dovrebbero essere utilizzate nell'uso e nel commercio delle acque e dei loro prodotti secondari con tutte le garanzie che lo Stato ha diritto di esigere, non soltanto per le classi abbienti, ma anche per le classi povere per le quali le cure termali cominciano a diventare proibitive per gli alti prezzi delle cure.

Ad Acqui, per esempio, secondo un antico sistema vigente sotto il Governo piemontese, i poveri sono ammessi a fare la cura gratuita ed hanno anche il viaggio gratuito in modo che dall'Italia centrale e dalle provincie meridionali a tutti coloro che ne hanno bisogno è consentito di andare sul luogo a fare la cura senza spesa.

Nelle altre stazioni balneari questo beneficio non esiste. Così se un povero di Roma o di Milano abbia bisogno della cura di Santa Cesarea, per quanto la cura sia gratuita essa diventa impossibile a cagione delle spese di viaggio. Lo stesso dicasi per Recoaro, Montecatini, Salsomaggiore. Bisognerebbe quindi concedere identiche facilitazioni per tutti gli stabilimenti balneari governativi.

Desidererei quindi che nel capitolato che dovrà essere fatto nel regolamento per l'esecuzione di questa legge, il Governo si riservasse la possibilità di fare usufruire le acque ai poveri, con tutti i conforti che godono i ricchi e in previsione di un futuro riordinamento della nostra legislazione sa-

nitaria, al quale si dovrà venire sicuramente perchè l'industria termale rappresenta uno dei nostri più importanti cespiti non soltanto in rapporto allo sviluppo delle stazioni balneari ma anche in rapporto allo sviluppo del commercio delle nostre acque all'interno ed all'estero.

Se noi sapessimo utilizzare quest'industria idrica, come sarebbe necessario, ne potremmo ritrarre rilevanti vantaggi economici.

Quindi, senza prolungare la discussione, persuaso che il ministro non mi potrebbe dare ora alcuna risposta precisa, mi basta che l'onorevole ministro mi dia l'assicurazione di studiare questo argomento e di provvedere per esempio, una certa uniformità a questo servizio perchè, per esempio, per Acqui le ammissioni dipendono dal Ministero dell'interno...

FACTA, *ministro delle finanze*. No, no! dal sottoprefetto.

CASCIANI. ... che è lo stesso, mentre a Santa Cesarea dipendono dall'intendenza di finanza.

Ad ogni modo visto che questa questione tornerà certamente alla Camera nella prossima legislatura, raccomando al Governo di provvedere a disciplinare meglio questa parte delle concessioni ed iniziare subito gli studi a riguardo...

FACTA, *ministro delle finanze*. È già pronto un disegno di legge in proposito.

CASCIANI. Non aggiungo altre raccomandazioni perchè so che l'onorevole ministro è talmente persuaso della bontà del mio ragionamento che non avrei detto tutto questo se già non sapessi che egli è convinto dell'importanza di questo alto problema sociale. (*Benissimo!*)

FACTA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Da qualche tempo il Parlamento è stato chiamato ad approvare delle leggi che precisamente riguardano stabilimenti termali. Ricorderà la Camera che l'anno scorso fu approvata la legge per Montecatini e che quest'anno è stata approvata quella per Salsomaggiore; ora stiamo discutendo la legge per Santa Cesarea e sono pronti altri disegni di legge che riguardano altri stabilimenti. Ciò indica come i desideri dell'onorevole Casciani siano stati prevenuti, almeno in parte, dal Governo il quale ha compreso perfettamente che di fronte ad un altissimo interesse non soltanto materiale, ma morale e sociale del

nostro paese, esso non poteva rimanere neghittoso e lasciare che questo patrimonio il quale rappresenta veramente una notevole forza produttiva, dovesse andare disperso e non fosse sufficientemente tutelato. Quindi l'attuale disegno di legge, quelli che sono stati presentati ed approvati e quelli che sono presentemente allo studio dimostrano chiaramente come intendimento del Governo sia di riordinare questo notevole patrimonio, il quale non ha solamente lo scopo materiale di attrarre i forestieri alle nostre eccellenti acque, ma ha anche quello di far conoscere il nostro paese al mondo che ne apprezzerà sempre più le singolari bellezze.

L'opera compiuta e quelle che si stanno compiendo hanno appunto questo scopo. Ed aggiungo che sono nell'ordine d'idee dell'onorevole Casciani il quale invita il Governo a regolare con una legge uniforme tutto questo grande patrimonio del nostro paese. Esso anche in parte è stato presente al Governo: ho già accettato al Senato un ordine del giorno col quale si faceva invito al Governo di regolare tutto il regime delle acque in Italia. E in quell'occasione, in cui dichiaravo di accettare di buon grado quell'ordine del giorno, dichiaravo appunto al Senato e lo annunziavo ora alla Camera, che alla ripresa dei lavori parlamentari, se avrò l'onore di stare a questo posto, presenterò un disegno di legge che si propone lo scopo indicato dall'onorevole Casciani, il quale con tanta competenza può parlare in questa materia.

Questo disegno di legge mirerà a riordinare tutta questa materia. E in quella occasione non mancherò di tenere presente anche tutto quel che riguarda le cure gratuite.

Ricordo che a proposito di Salsomaggiore, ho dovuto pregare l'onorevole Berenini, la Commissione stessa e qualche onorevole deputato di non portare nella legge una disposizione apposita a questo riguardo.

Perchè avendo quella legge solo un effetto di riscatto, e non effetto di riordinamento, non era sede opportuna per tali disposizioni. Ma ho dichiarato allora (e con grandissimo entusiasmo) che convengo che debba considerare queste acque non soltanto sotto l'aspetto del reddito patrimoniale che danno allo Stato, ma anche sotto quest'altro e cioè che le cure balneari non devono servire soltanto per i signori, ma anche e specialmente alle classi povere. (*Bravo!*)

Sotto questo aspetto ho già preso un impegno, che non posso che confermare dinanzi alla Camera. Vede, onorevole Casciari, che siamo nello stesso ordine d'idee, nel quale intendo proseguire volentieri, perchè sono confortato dalla sua altissima autorità in materia.

E venendo all'onorevole Codacci-Pisanelli, il quale propone un emendamento al quarto articolo, col quale si dà facoltà al Governo di istituire un comune, vorrei pregarlo di non insistere in questo emendamento. Il Governo non potrebbe che compiacersi di una disposizione che dia a lui la facoltà di costituire dei comuni, ma mi pare che con questo si andrebbe fuori della linea che dovremmo tenere. La costituzione di un comune è stato sempre l'effetto di una legge speciale discussa e votata dal Parlamento: non deroghiamo da questo sistema.

Le ragioni che ella, onorevole Codacci-Pisanelli, ha portate sono certamente lodevolissime e potranno in seguito consigliare opportuni provvedimenti che presenteremo al Parlamento. Ma una facoltà data in queste condizioni al Governo, mi parrebbe veramente non di uso pratico. Perchè, se non sbaglio, ella vorrebbe che fossero sentiti gli abitanti. Ora sarebbe una posizione difficile; si subordinerebbe cioè la costituzione di un comune ad una decisione troppo subiettiva degli abitanti; mentre quando esistono le condizioni opportune, il Governo ha tutto l'interesse di costituire un comune, e se si fossero interpellati direttamente gli abitanti e questi avessero risposto negativamente, si dovrebbe fare il comune contro la volontà loro. Cose queste le quali potrebbero lasciare strascichi più gravi di quelli che si vanno presentando.

La questione fondamentale va, fin da ora, definitivamente, risolta. Stabilita in via legislativa la costituzione del nuovo comune, eseguiremo la legge con prudente fermezza e con equità. Vedremo, allora, quali provvedimenti di adattamento potranno riuscire opportuni. E saranno, di certo, provvedimenti rispondenti ai veri e legittimi interessi di quelle popolazioni. Rinnovo, quindi, all'onorevole Codacci-Pisanelli la preghiera di non insistere e di lasciare che il disegno di legge sia approvato dalla Camera senza emendamenti.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Codacci-Pisanelli, delle parole molto cortesi e benevole che ha voluto dirigere a me,

quale relatore di questo disegno di legge; e mi unisco all'onorevole ministro delle finanze nel pregarla di non insistere nell'emendamento da lei proposto all'articolo 4.

CODACCI-PISANELLI. Prendo atto molto volentieri delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, cioè che si troverà modo nell'attuazione della legge di tener conto, per quanto sia possibile, dei più ragionevoli fra i desideri manifestati e degli interessi legittimi, che si cercherà di risparmiare e di conciliare come meglio al Governo sarà dato di fare, attenuando anche il danno temuto dalle frazioni Vignecastri ed Ortele.

Nondimeno, chiedo venia all'onorevole ministro, se, per i precedenti che ho esposto, e per la mia convinzione, che, udendo gli elettori delle frazioni direttamente interessate, si farebbe cosa conforme allo spirito dell'articolo 115 della legge comunale e provinciale, per quanto mi dispiaccia di trovarmi, anche momentaneamente in dissenso con l'onorevole Facta, sono costretto a non abbandonare il mio emendamento.

FACTA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Mi rincresce che l'onorevole Carcano tenga in questa seduta il suo alto ufficio di presidente, perchè sono persuaso che, se egli potesse scendere dal suo seggio per prendere il suo posto di relatore di questo disegno di legge porterebbe il conforto della sua parola autorevolissima in questa questione.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, dirò nondimeno la mia parola!

FACTA, *ministro delle finanze*. Grazie! E questa parola io desidero tanto più, in quanto sono d'accordo con l'onorevole Codacci-Pisanelli nel tributare i più vivi ringraziamenti all'onorevole Carcano per aver studiato proprio a fondo la questione.

Insisto, ancora una volta, nel pregare l'onorevole Codacci-Pisanelli di non insistere nel suo emendamento. Questa è una legge che facciamo col buono accordo di tutti. Un momentaneo dissenso, non può costituire nemmeno una nube che passi sull'orizzonte di Santa Cesarea. Non troviamoci ora dissenzienti, per una cosa che, in seguito, potremo rimediare. Approviamo unanimi questo disegno di legge; e sono persuasissimo che l'onorevole Codacci-Pisanelli avrà anche la gratitudine di quelle popolazioni le quali, mentre vedranno che egli s'è dato molta cura degli interessi loro,

comprenderanno, dopo le dichiarazioni che ho avuto l'onore di fare, che il Governo farà tutto quello che potrà per far dileguare la nube che è comparsa sull'orizzonte. Se faremo una votazione unanime, questa nostra concordia avrà certo una buona ripercussione nell'animo di quelle popolazioni.

Per queste ragioni, rinnovo all'onorevole Codacci-Pisanelli la preghiera di non insistere nell'emendamento e lo assicuro che il Governo darà opera a comporre le divergenze esistenti tra quei vari centri di popolazione e ne curerò gli interessi come meglio mi sarà dato.

AGUGLIA, *vicepresidente della Giunta del bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGUGLIA, *vicepresidente della Giunta del bilancio*. La Giunta del bilancio dichiara di non potere accettare l'emendamento dell'onorevole Codacci-Pisanelli, e lo prega di ritirarlo.

La costituzione dei comuni si è fatta sempre a quanto ricordo, direttamente in via legislativa e non mediante l'autorizzazione proposta dall'onorevole Codacci-Pisanelli. E su ciò, ritengo, sia bene di non mutare sistema.

La Giunta del bilancio s'unisce ben volentieri, e con entusiasmo, alle lodi tributate dall'onorevole Codacci-Pisanelli e dalle popolazioni che egli rappresenta al nostro onorevole amico Carcano; e s'augura che la Camera tutta vorrà associarsi a queste lodi, tributando un plauso caloroso all'antico patriota. (*Vivissime approvazioni — Applausi*).

PRESIDENTE. Sono veramente commosso per questa dimostrazione affettuosa che la Camera ha voluto fare a mio riguardo.

Aggiungerò una parola in risposta all'onorevole Codacci-Pisanelli, perchè non insista nella sua proposta. Egli desidera, come desideriamo tutti, che sia sistemata la stazione termale di Santa Cesarea. Ma perchè l'onorevole Codacci-Pisanelli vuol dividere il da farsi in due tempi? Non è meglio raggiungere al più presto la benefica sistemazione a cui miriamo? (*Bene!*)

E poi, egli vuole interrogare gli abitanti delle frazioni. Ma o gli abitanti sono favorevoli, come ho udito dire e ho letto, ed allora non c'è bisogno d'interrogarli; o non sono favorevoli, e allora è meglio che intervenga sollecita l'azione dello Stato a dirimere quella penosa, annosa, quasi secolare controversia, che divide gli animi

degli abitanti di quelle frazioni, approvando per legge quello che è nel desiderio di tutti, e che renderà un notevole servizio materiale e morale alle popolazioni, che stanno tanto a cuore all'onorevole Codacci-Pisanelli, e che noi tutti amiamo. (*Vivissime approvazioni*).

CODACCI-PISANELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI-PISANELLI. L'opinione concorde del nostro presidente Carcano, del presidente della Giunta del bilancio e dei due ministri proponenti congiunta all'autorità di coloro che hanno parlato, valgono, di fronte alla nessuna autorità mia, più di una votazione che posso considerare come già avvenuta. Più del gesto donchisciottesco di rimanere solo, o quasi solo, a votare, gioverà, io mi convinco, alle popolazioni interessate, e anche a quelli che dissentono, accogliere come meritano le dichiarazioni e le esortazioni benevole rivoltemi dall'onorevole Facta, dall'onorevole Carcano e dal presidente della Giunta del bilancio. Quelle dichiarazioni ed esortazioni benevole mi fanno sperare che la legge, statuente la costituzione del nuovo comune, sarà attuata con l'intento di giovare quanto più e di nuocere quanto meno sia possibile. Resta ancora, almeno in parte, quella possibilità d'agire in due tempi, che io desideravo più completa.

Ad ogni modo, quando coi nuovi impianti, con la tramvie e la funicolare, col rimboschimento del monte, con la cura assidua che le dedicherà il nuovo comune, Santa Cesarea sarà divenuta una fra le più attraenti stazioni termali d'Italia, spero che le popolazioni cui devo l'onore di trovarmi tra voi, non me ne vorranno se, innanzi alla benevolenza verso di esse dichiarata da tutti gli oratori, per dovere di cortesia e di gratitudine, io m'inchino e dichiaro di non insistere nel mio emendamento. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Così dunque l'onorevole Codacci-Pisanelli rinuncia al suo emendamento sostitutivo all'articolo 4 ed io lo ringrazio.

Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« È approvata l'annessa convenzione stipulata addì 25 maggio 1913 fra l'Amministrazione del Demanio dello Stato e la Ditta Oronzo Sticchi e Figli di Maglie per la sistemazione delle « Grotte Termali demaniali di S. Cesarea » in provincia di Lecce,

e per la proroga di 40 anni alla loro concessione in esercizio ».

Si dia lettura della convenzione annessa.

DEL BALZO, segretario, legge: (V. Stampato n. 1435-A).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 1 con la convenzione annessa, della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

« Le opere da compiere giusta la convenzione di cui nell'articolo precedente, per lo sviluppo, il completamento e l'assetto dell'Azienda Termale sono dichiarate di pubblica utilità: la espropriazione dei beni occorrenti all'uopo sarà compiuta calcolando l'indennità relativa secondo i criteri stabiliti con gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli.

« Qualora fra i beni da comprendersi nella espropriazione di cui sopra vi siano terreni non iscritti in catasto, i terreni medesimi agli effetti del presente articolo saranno parificati per la valutazione dell'imponibile, ai terreni che, negli attuali comuni di Minervino e di Ortelle, sono soggetti alla più bassa delle tariffe catastali ».

(È approvato).

Art. 3.

« La convenzione approvata con la presente legge sarà registrata verso pagamento del diritto fisso di una lira ».

(È approvato).

Art. 4.

« Le frazioni di Cerfignano e di Vitigliano compreso il territorio denominato marina di Santa Cesarea sono distaccate rispettivamente dai comuni di Minervino di Lecce e di Ortelle e costituite in un solo comune autonomo col nome di Santa Cesarea ».

Su questo articolo l'onorevole Codacci-Pisanelli aveva presentato il seguente emendamento.

« Il Governo del Re, uditi gli elettori delle frazioni direttamente interessate, è autorizzato a riunire, in un nuovo comune Cerfignano, Vitigliano e Santa Cesarea, coi loro rispettivi territori ».

Ma per le ragioni che la Camera ha udito e come ho già avvertito, l'onorevole Codacci-Pisanelli ha consentito a non insistervi.

Non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

« Il contributo di lire 25,000 concesso dall'Amministrazione del demanio a favore del comune di Minervino di Lecce, per la sistemazione stradale nella marina di Santa Cesarea, è invece devoluto al comune di nuova istituzione, di cui al precedente articolo, per essere del pari erogato in opere stradali da approvarsi dall'Amministrazione demaniale suddetta ».

(È approvato).

Art. 6.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge ».

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Convenzione colla Società edilizia Monte Echia, Napoli (Semen) per la sistemazione della pendice franata di Pizzofalcone.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convenzione colla Società edilizia Monte Echia Napoli (Semen) per la sistemazione della pendice franata di Pizzofalcone ».

Se ne dia lettura.

DEL BALZO, segretario, legge: (V. Stampato n. 1436-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

« Il ministro della guerra è autorizzato a dare esecuzione al compromesso che si allega alla presente, mediante il quale una Società rappresentata dai signori Lamont Young, professore Gaetano Cannada Bartoli e commendatore Giuseppe Chierchia assume l'obbligo di assicurare in modo definitivo, e tale da riuscire di gradimento al comune di Napoli ed ai proprietari delle case segnate coi civici numeri 28 e 31 della

via S. Lucia, la pendice del monte Echia o Pizzofalcone franata nella notte del 28 gennaio 1868, rilevando l'Amministrazione militare dall'obbligo che per effetto di giudicati ha verso i detti proprietari: in compenso ricevendo le aree che, a sistemazione ultimata, potranno rendersi disponibili, nonchè i fabbricati « padiglione alle rampe » e parte dell'ex ufficio topografico ».

Si dia lettura del compromesso annesso dell'articolo 1º.

DEL BALZO, *segretario legge*: (V. *Stampato*, n. 1436-A).

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo a partito l'articolo 1º con lo annesso compromesso del quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

« La cessione delle aree e dei fabbricati demaniali di cui sopra, e che attualmente sono in uso all'Amministrazione militare, si effettuerà a norma delle leggi 5 maggio 1901, n. 151, 14 luglio 1907, n. 496 e 5 luglio 1908, n. 361, e mediante pagamento da parte della Società all'Amministrazione militare medesima della somma di lire duecentomila a titolo di plusvalenza, e di lire cinquantaduemilacinquecento a titolo di rimborso di spese per alcuni lavori che la detta Amministrazione nel suo interesse si è riservato di fare per proprio conto ».

(È approvato).

Art. 3.

« Per l'esecuzione delle opere di assicurazione e di sistemazione contemplate nel compromesso di cui all'articolo 1º sarà espropriato, con l'osservanza delle norme prescritte dalle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, il fabbricato tra la quinta e la settima rampa di Pizzofalcone identificato al nuovo catasto col numero mappale 293 (n. 2954 del vecchio urbano), con l'imponibile di lire 504, di vani terranei quattro, al primo piano quattro, al secondo quattro e al terzo due ».

(È approvato).

Anche su questo disegno di legge si procederà alla votazione segreta in altra seduta.

Approvazione della proposta di legge: Distacco della frazione Ponte dal comune di Paupisi e costituzione di essa in comune.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Distacco della frazione Ponte dal comune di Paupisi e costituzione di essa in comune ».

Se ne dia lettura.

DEL BALZO, *segretario legge*: (V. *Stampato* n. 1429-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« La frazione Ponte è distaccata dal comune di Paupisi e costituita in comune autonomo a decorrere dal 1º luglio 1913 ».

(È approvato).

Art. 2.

« Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge ».

(È approvato).

Anche su questa proposta di legge si procederà alla votazione segreta in altra seduta.

La seduta pomeridiana comincerà alle ore 14.30.

La seduta è tolta alle ore 12.30.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1913 — Tip. della Camera dei Deputati.